

501

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Disegno di legge (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) n. 4233-B	7
Missioni valedoli nella seduta del 29 luglio 2004	3	(Sezione 1 – Questione pregiudiziale di costituzionalità)	7
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3	(Sezione 2 – Parere della I Commissione) .	9
Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 3 – Parere della V Commissione) .	9
Commissione parlamentare per l'infanzia (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 4 – Articolo 1)	10
Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 5 – Articolo 4 e relativa proposta emendativa)	10
Corte dei conti (Trasmissioni)	4	(Sezione 6 – Articolo 5 ed annessa tabella A) .	11
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	5	(Sezione 7 – Articolo 6)	12
Difensore civico regionale (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 8 – Articolo 7)	12
Atti di controllo e di indirizzo	6	(Sezione 9 – Articolo 10 e relativa proposta emendativa)	12
Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio) .	6	(Sezione 10 – Articolo 6 e relative proposte emendative)	13
<i>ERRATA CORRIGE</i>	6	(Sezione 11 – Articolo 23 ed annessa tabella C)	15
		(Sezione 12 – Articolo 24)	16

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 13 — Articolo 27 ed annessa tabella D)	17	Disegno di legge (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) n. 3297-B	25
(Sezione 14 — Articolo 28 ed annessa tabella E)	17	(Sezione 1 — Questioni pregiudiziali di costituzionalità)	25
(Sezione 15 — Articolo 29)	19	(Sezione 2 — Parere della I Commissione) .	26
(Sezione 16 — Articolo 31)	19	(Sezione 3 — Parere della V Commissione) .	26
(Sezione 17 — Articolo 32)	19	(Sezione 4 — Articolo unico e relative proposte emendative)	27
(Sezione 18 — Ordini del giorno)	20		

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 29 luglio 2004.**

Alemanno, Amici, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Baldi, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Burani Procaccini, Buttiglione, Calzolaio, Cè, Cirielli, Colucci, Contento, Cusumano, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Miccichè, Migliori, Molgora, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Soro, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amici, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Baldi, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Enzo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Burani Procaccini, Buttiglione, Calzolaio, Cè, Cicu, Cirielli, Colucci, Contento, Cusumano, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Migliori, Molgora, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigia-

como, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Trupia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

Annunzio di proposte di legge.

In data 28 luglio 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

GRILLINI ed altri: « Depenalizzazione della pratica del naturismo e disciplina delle strutture turistico-ricreative riservate ai naturisti » (5194);

OSVALDO NAPOLI: « Modifiche all'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, in materia di soggetti autorizzati al deposito dei bilanci e degli altri documenti delle società » (5195);

CUCCU: « Modifiche all'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di ripartizione dei seggi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia » (5196).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

S. 1281-B. — « Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241,

concernenti norme generali sull'azione amministrativa» (*approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dalla I Commissione permanente del Senato*) (3890-B) *Parere delle Commissioni II e XI.*

VI Commissione (Finanze):

LETTIERI ed altri: « Riduzione delle accise sui prodotti petroliferi e sugli oli minerali utilizzati nei territori della regione Basilicata » (5065) *Parere delle Commissioni I, V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XI Commissione (Lavoro):

GUERZONI: « Adeguamento dei trattamenti pensionistici dei coniugi superstiti e degli orfani dei grandi invalidi di guerra » (4305) *Parere delle Commissioni I, IV e V;*

RUZZANTE: « Interventi in favore del personale già dipendente dalle istituzioni sanitarie dell'INPS, dell'INAIL, della Croce rossa italiana e dell'Istituto superiore di odontoiatria, transitato negli enti ospedalieri » (5118) *Parere delle Commissioni I, V e XII.*

Trasmissione dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse.

Il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, con lettera in data 29 luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 ottobre 2001, n. 399, la relazione alle Camere sull'attività svolta, approvata dalla Commissione medesima nella seduta del 28 luglio 2004 (doc. XXIII, n. 9).

Detta relazione sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare per l'infanzia.

Il presidente della Commissione parlamentare per l'infanzia, con lettera in data 29 luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, la relazione sull'attuazione della legge 28 agosto 1997, n. 285, recante « Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza », approvata dalla Commissione medesima nella seduta del 27 luglio 2004 (doc. XVI-bis, n. 6).

Tale documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria.

Il presidente della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, con lettera in data 29 luglio 2004, ha trasmesso una relazione sull'attività della Commissione nel periodo aprile 2003-luglio 2004 approvata, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del regolamento della Camera, in pari data dalla Commissione medesima (doc. XVI-bis n. 7).

Tale documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 28 luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (ENPAV), per gli esercizi dal 1995 al 2002.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi 2 del-

l'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 263).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 28 luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli Istituti culturali (Centro internazionale di studi di architettura « A. Palladio », Centro italiano di studi sull'alto medioevo, Ente casa Buonarroti, Ente per le ville vesuviane, Istituto di diritto agrario internazionale e comparato, Istituto internazionale di studi giuridici, Istituto nazionale di studi sul rinascimento, Istituto nazionale di studi verdiani e Scuola archeologica di Atene), per l'esercizio 2002.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4 primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 264).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 29 luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la relazione sul costo del lavoro pubblico, riferita agli anni 2001 e 2002 (doc. XC, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal ministro per la funzione pubblica.

Il ministro per la funzione pubblica, con lettera del 21 luglio 2004, ha trasmesso una seconda nota relativa all'at-

tuazione data, per la parte di sua competenza, alle mozioni BOCCHINO ed altri n. 1/00137, Antonio LEONE ed altri n. 1/00138, PAROLO ed altri n. 1/00142 e VOLONTÈ ed altri n. 1/00143, accolte dal Governo e approvate nella seduta dell'Assemblea del 22 gennaio 2003 e alla risoluzione in Assemblea Sergio ROSSI ed altri n. 6/00046, modificata, accolta dal Governo e approvata nella medesima seduta, concernenti il disagio economico nel Mezzogiorno.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione), competenti per materia.

Trasmissione dal ministro per l'innovazione e le tecnologie.

Il ministro per l'innovazione e le tecnologie, con lettera in data 27 luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, la relazione sullo stato dell'informatizzazione nella pubblica amministrazione, relativa all'anno 2003 (doc. C, n. 5).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione da un difensore civico regionale.

Il difensore civico della regione Marche, con lettera in data 14 luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico, relativa all'anno 2003 (doc. CXXVIII, n. 3/4).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari Costituzionali).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad

interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 15 luglio 2004, a pagina 2, seconda colonna, venticinquesima riga, deve leggersi: « in favore » e non « da parte » come stampato.

DISEGNO DI LEGGE: SOSPENSIONE ANTICIPATA DEL SERVIZIO OBBLIGATORIO DI LEVA E DISCIPLINA DEI VOLONTARI DI TRUPPA IN FERMA PREFISSATA, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL CONSEGUENTE COORDINAMENTO CON LA NORMATIVA DI SETTORE (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (4233-B)

(A.C. 4233-B – Sezione 1)

**QUESTIONE PREGIUDIZIALE
DI COSTITUZIONALITÀ**

La Camera,

premesso che:

il progetto di legge 4233-B, concernente la sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la materia di settore, all'articolo 16 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2020, per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa, la totalità dei posti messi a concorso siano riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale;

l'articolo 51 della Costituzione prevede che «tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici ed alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti previsti dalla legge»;

l'articolo 3 della Costituzione sancisce che «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza discriminazione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»;

l'articolo 4 della Costituzione prevede che «la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto»;

l'articolo 52 della Costituzione prevede che «la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino»;

la Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 228 del 2004, ha ribadito che: «a venire in rilievo è, in particolare, la previsione contenuta nel primo comma dell'articolo 52 della Costituzione, che configura la difesa della Patria come sacro dovere del cittadino, il quale ha una estensione più ampia dell'obbligo di pre-

stare servizio militare. Come già affermato da questa Corte, infatti, il servizio militare ha una sua autonomia concettuale e istituzionale rispetto al dovere *ex* articolo 52, primo comma, della Costituzione, che può essere adempiuto anche attraverso adeguate attività di impegno sociale non armato (sentenza n. 164 del 1985). In questo contesto deve leggersi pure la scelta legislativa che, a seguito della sospensione della obbligatorietà del servizio militare (articolo 7 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante “Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell’articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331”), configura il servizio civile come l’oggetto di una scelta volontaria, che costituisce adempimento del dovere di solidarietà (articolo 2 della Costituzione), nonché di quello di concorrere al progresso materiale e spirituale della società (articolo 4, secondo comma, della Costituzione). La volontarietà riguarda, infatti, solo la scelta iniziale, in quanto il rapporto è poi definito da una dettagliata disciplina dei diritti e dei doveri, contenuta in larga parte nel decreto legislativo n. 77 del 2002, che permette di configurare il servizio civile come autonomo istituto giuridico in cui prevale la dimensione pubblica, oggettiva e organizzativa. D’altra parte il dovere di difendere la Patria deve essere letto alla luce del principio di solidarietà espresso nell’articolo 2 della Costituzione, le cui virtualità trascendono l’area degli “obblighi normativamente imposti”, chiamando la persona ad agire non solo per imposizione di una autorità, ma anche per libera e spontanea espressione della profonda socialità che caratterizza la persona stessa. In questo contesto, il servizio civile tende a proporsi come forma spontanea di adempimento del dovere costituzionale di difesa della Patria. Il d.lgs. n. 77 del 2002 significativamente considera il «servizio civile nazionale quale modalità operativa concorrente ed alternativa alla difesa dello Stato, con mezzi ed attività non militari» (articolo 1, comma 1). In senso contrario non può rilevarsi che l’alternatività tra i

servizi sarebbe venuta meno perché entrambi sono ora frutto di una scelta autonoma, ben potendo essere adempiuto il dovere costituzionale di difesa della Patria anche attraverso comportamenti di tipo volontario. È proprio nel dovere di difesa della Patria, di cui il servizio militare e il servizio civile costituiscono forme di adempimento volontario, che i due servizi trovano la loro matrice unitaria, come dimostrano anche le numerose analogie con la posizione dei militari in ferma volontaria »;

l’articolo 16, comma 1, del provvedimento in esame opera un’esclusione ai concorsi per l’accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché del Corpo militare della Croce Rossa, di tutti coloro che non siano volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale;

tale provvedimento escluderebbe di fatto la possibilità di accesso ai posti in concorso per coloro i quali decidano di difendere la Patria svolgendo il Servizio civile nazionale e precluderebbe l’accesso ai Corpi non armati;

una forte discriminazione si avrebbe anche nei confronti delle donne che hanno un accesso nelle forze armate limitato in percentuale e una richiesta di requisiti fisici più penalizzanti rispetto a quelli previsti per l’accesso in Forze di polizia;

l’articolo 17, comma 1, appare contrastante con il divieto di discriminazione nell’accesso ai pubblici uffici, in quanto implica l’esclusione di cittadini che hanno fatto scelte individuali, basate su profonde convinzioni, tutelate dal diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione;

inoltre il parere espresso sul progetto di legge 4233-B dalla I Commissione Affari costituzionali della Presidenza del Consiglio ed Interni il 22 luglio 2004, ribadendo anche il rilievo reso il 30 ottobre 2003, chiede che i posti riservati ai volontari in ferma prefissata « siano sta-

biliti in forma percentuale e non nella totalità dei posti annualmente messi a concorso »,

delibera

di non procedere all'ulteriore esame del progetto di legge n. 4233-B.

n. 1. Boato, Deiana, Armando Cossutta, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

(A.C. 4233-B – Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 4233-B – Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento:

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:

dalla istituzione di almeno un reparto alpino in ciascuna delle regioni tipiche di reclutamento, nei termini indicati dall'articolo 9, comma 1, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in particolare per quanto concerne la realizzazione di strutture e le esigenze di beni e servizi che possono essere poste a carico delle regioni e degli enti locali interessati;

la copertura degli oneri derivanti dall'attribuzione, dal 1° gennaio 2005, dell'assegno mensile ai volontari in ferma prefissata, di cui all'articolo 9, comma 2, è effettuata, fino al 2020, a valere sulle minori spese derivanti dalle modifiche dei contingenti dei volontari in ferma prefissata annuale apportate nel corso dell'esame al Senato al comma 5 dell'articolo 23 e, per gli anni successivi, con le rimodulazioni dei contingenti medesimi indicate nella relazione tecnica;

gli oneri derivanti dall'attribuzione del medesimo assegno, di cui al comma 2 dell'articolo 9, risultano pari alle quantificazioni recate dalla relazione tecnica integrativa trasmessa dal Governo;

dall'attuazione della disposizione recata dall'articolo 16, comma 7, che consente di rideterminare le percentuali di cui al comma 4 del medesimo articolo, non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato rispetto a quelli autorizzati dall'articolo 32, comma 1, per l'attuazione del presente provvedimento;

con riferimento all'articolo 23, comma 3, le risorse ivi richiamate sono quelle già stanziata dalla legislazione vigente, in particolare dalla legge n. 331 del 2000, recante norme per l'istituzione del servizio militare professionale, oltre a quelle previste, a decorrere dall'anno 2005, per l'attuazione del presente provvedimento, con esclusione del capo VII;

con riferimento al capo VII, articoli da 27 a 29, le consistenze dei volontari di truppa sono annualmente determinate come indicato al Senato e i relativi oneri sono configurabili nei termini di limite massimo di spesa;

le assunzioni che possono essere effettuate nell'ambito del programma di reclutamento ai sensi dell'articolo 27 devono intendersi determinate, in ciascuno degli anni del triennio in corso, in misura

corrispondente a quanto indicato nella relazione tecnica;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 10.1 Pisa, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 4233-B - Sezione 4)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Sospensione del servizio di leva).

1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, è sostituito dal seguente:

« 1. Le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva sono sospese a decorrere dal 1° gennaio 2005. Fino al 31 dicembre 2004 sono chiamati a svolgere il servizio di leva, anche in qualità di ausiliari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni dello Stato, i soggetti nati entro il 1985. La durata del servizio di leva è quella stabilita dalle disposizioni vigenti ».

(A.C. 4233-B - Sezione 5)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO II

VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA DI UN ANNO

ART. 4.

(Requisiti per il reclutamento).

1. Possono partecipare al reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) età non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore a venticinque anni;
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
- e) assenza di sentenze penali di condanna ovvero di procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento, d'autorità o d'ufficio, da precedenti arruolamenti, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;
- f) idoneità fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno;
- g) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
- h) requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO II

VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA DI UN ANNO

ART. 4.

(Requisiti per il reclutamento).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Il requisito della cittadinanza, di cui al comma 1, lettera *a*), non è richiesto allo straniero o all'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, se dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *a*), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

4. 1. Pisa, Ruzzante, Pinotti, Santino Adamo Loddo, Minniti, Tanoni, Angioni, De Brasi, Lumia, Luongo, Rotundo.

(A.C. 4233-B - Sezione 6)

ARTICOLO 5 ED ANNESSA TABELLA A DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 5.

(Rafferma).

1. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2, e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente legge, i volontari in ferma prefissata di un anno possono essere ammessi, a domanda, ad un successivo periodo di rafferma della durata di un anno.

Tabella A
(v. articolo 5, comma 1)

RIPARTIZIONE DELLE CONSISTENZE DEL PERSONALE NON DIRETTIVO DELLE FORZE ARMATE NEGLI ANNI 2005 E 2006

Forze armate	Anno 2005	Anno 2006
Primi marescialli	14.578	14.023
Marescialli	50.784	50.311
Sergenti	11.353	12.633
Volontari in servizio permanente	33.176	35.853
Volontari in ferma breve/prefissata di quattro anni	34.550	32.571
Volontari in ferma prefissata di un anno	23.659	19.686

(A.C. 4233-B — Sezione 7)**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 6.**

(Modalità di reclutamento).

1. Le modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno nonché i criteri e le modalità per l'ammissione alla rafferma annuale sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa.

(A.C. 4233-B — Sezione 8)**ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 9.**

(Incentivi per favorire il reclutamento di personale volontario nelle regioni tipiche di reclutamento alpino).

1. Gli aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno residenti nelle zone dell'arco alpino e nelle altre regioni tipiche di reclutamento alpino sono destinati, a domanda, ai reparti alpini, fino al completamento dell'organico. È assicurata, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, la presenza di almeno un reparto alpino in ciascuna delle regioni tipiche di reclutamento, con priorità, in fase di prima attuazione, alle regioni dell'arco alpino.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata di un anno ed in rafferma che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito, in

aggiunta al trattamento economico di cui all'articolo 8, un assegno mensile di cinquanta euro.

(A.C. 4233-B — Sezione 9)**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 10.**

(Benefici a favore dei volontari).

1. Le disposizioni che prevedono l'attribuzione di benefici non economici conseguenti all'aver effettuato il servizio militare di leva si applicano, in quanto compatibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, anche con riferimento alla effettuazione del servizio militare volontario in ferma prefissata di un anno.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 10.**

(Benefici a favore dei volontari).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, bandisce annualmente borse di studio per la frequenza gratuita dei corsi di scuola media superiore o di corsi universitari per il conseguimento di un diploma di laurea in favore di giovani che contraggono una ferma volontaria nelle Forze armate di durata almeno triennale e che ne facciano richiesta.

10. 1. Pisa, Ruzzante, Pinotti, Santino Adamo Loddo, Minniti, Tanoni, Angioni, De Brasi, Lumia, Luongo, Rotundo, Detomas, Boato.

(A.C. 4233-B – Sezione 10)**ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****CAPO IV****RECLUTAMENTO NELLE CARRIERE
INIZIALI DELLE FORZE DI POLIZIA AD
ORDINAMENTO CIVILE E MILITARE E
DEL CORPO MILITARE DELLA CROCE
ROSSA****ART. 16.****(Concorsi).**

1. Nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale e fatte salve le riserve del 10 per cento dei posti, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa, i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della presente legge, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere.

2. Nello stesso anno può essere presentata domanda di partecipazione al concorso per una sola delle amministrazioni di cui al comma 1.

3. Le procedure di selezione sono determinate da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa, e si concludono con la formazione delle graduatorie di merito. Nella formazione delle graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attività affini a quelli propri della carriera per cui è stata fatta domanda di accesso nonché delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata annuale, considerati utili. L'attuazione delle predette procedure è di esclusiva competenza delle singole amministrazioni interessate.

4. Dei concorrenti giudicati idonei e utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 3:

a) una parte è immessa direttamente nelle carriere iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti misure percentuali:

1) 30 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;

2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza;

3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;

4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello Stato;

5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;

b) la restante parte viene immessa nelle carriere iniziali di cui al comma 1 dopo avere prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle seguenti misure percentuali:

1) 70 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;

2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanziari del Corpo della guardia di finanza;

3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;

4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello Stato;

5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;

6) 100 per cento per il Corpo militare della Croce Rossa.

5. Per le immissioni di cui al comma 4, i concorrenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma devono avere completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno e la ferma prefissata quadriennale.

6. I criteri e le modalità per l'ammissione dei concorrenti di cui al comma 4, lettera *b)*, alla ferma prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le singole Forze armate e le modalità di incorporazione sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla base delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate e tenuto conto dell'ordine delle graduatorie e delle preferenze espresse dai candidati.

7. In relazione all'andamento dei reclutamenti dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, a decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti riservati ai volontari di cui al comma 1 è rideterminato in misura percentuale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri interessati, previa delibera del Consiglio dei ministri. Con le medesime modalità sono rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui al comma 4. Lo schema di decreto è trasmesso dal Governo alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO IV

RECLUTAMENTO NELLE CARRIERE INIZIALI DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE E MILITARE E DEL CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA

ART. 16.

(Concorsi).

Al comma 1, dopo le parole: 5 aprile 2002, n. 77, aggiungere le seguenti: e del 25 per cento dei posti, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609,

16. 2. Cima, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Lion, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: i posti con le seguenti: il 50 per cento dei posti.

Conseguentemente, sostituire le parole: sono riservati con le seguenti: è riservato.

16. 3. Cima, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Lion, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: i posti con le seguenti: il 75 per cento dei posti.

Conseguentemente, sostituire le parole: sono riservati con le seguenti: è riservato.

16. 1. Minniti, Pisa, Ruzzante, Pinotti, Molinari, Santino Adamo Loddo, Minniti, Tanoni, Angioni, De Brasi, Lumia, Luongo, Rotundo, Boato, Realacci, Delbono.

(A.C. 4233-B – Sezione 11)**ARTICOLO 23 ED ANNESSA TABELLA C
DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO****CAPO VI****DISPOSIZIONI TRANSITORIE****ART. 23.**

*(Consistenze del personale dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica).*

1. Per ciascuno degli anni 2005 e 2006 le consistenze del personale militare non direttivo in servizio permanente e dei volontari in ferma delle Forze armate, stabilite dalla tabella A allegata alla presente legge, sono ripartite tra l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica con decreto del Ministro della difesa.

2. A decorrere dall'anno 2007 e fino al 31 dicembre 2020 le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma di ciascuna Forza armata sono annualmente determinate con il decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, e dalla tabella C allegata alla presente legge.

3. Fino al 31 dicembre 2020, fermo restando l'organico complessivo delle Forze armate, stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed entro i limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 2 disponibili nell'anno di riferimento, le eventuali carenze organiche in uno dei ruoli del personale militare non direttivo delle Forze armate possono essere devolute, senza ampliare i rispettivi organici, in aumento alla

consistenza di altri ruoli della medesima Forza armata e dello stesso personale militare non direttivo.

4. Al fine di inquadrare, formare e addestrare i volontari in ferma prefissata di un anno necessari per raggiungere la consistenza totale stabilita dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente legge, a decorrere dall'anno 2005 e fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle consistenze stabilite, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge e, per gli anni successivi, dal decreto di cui al comma 2, è computato un contingente di personale militare determinato annualmente nelle misure progressivamente decrescenti di seguito indicate:

a) nell'anno 2005: 210 ufficiali, 350 marescialli, 350 sergenti, 1.743 volontari in servizio permanente;

b) negli anni dal 2006 al 2007: 120 ufficiali, 200 marescialli, 200 sergenti, 996 volontari in servizio permanente;

c) negli anni dal 2008 al 2020: 90 ufficiali, 150 marescialli, 150 sergenti, 747 volontari in servizio permanente.

5. Al fine di compensare il personale in formazione non impiegabile in attività operative, a decorrere dall'anno 2005 e fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle consistenze stabilite, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge e, per gli anni successivi, dal decreto di cui al comma 2, è computato un contingente di volontari in ferma prefissata di un anno determinato annualmente nelle misure progressivamente decrescenti di seguito indicate:

a) 4.021 unità nell'anno 2005;

b) 821 unità, in ciascuno degli anni dal 2006 al 2011;

c) 749 unità, in ciascuno degli anni dal 2012 al 2020.

Tabella C
(v. articolo 23, comma 2)

ONERI FINANZIARI COMPLESSIVI

ANNO	ONERI
2005	392.999.573,06
2006	392.996.596,78
2007	392.890.034,23
2008	392.845.104,00
2009	392.877.594,60
2010	389.102.583,23
2011	344.176.466,82
2012	335.143.557,80
2013	331.324.911,14
2014	322.232.193,54
2015	312.789.792,14
2016	304.788.156,21
2017	298.898.670,81
2018	286.098.679,28
2019	267.427.682,18
2020	229.046.477,63
2021	180.973.393,36

(A.C. 4233-B – Sezione 12)

**ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 24.

(Reclutamento, avanzamento e trattamento economico dei volontari).

1. L'ultimo concorso per il reclutamento dei volontari in ferma breve secondo le procedure stabilite dai capi I e II del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, è bandito entro il 31 dicembre 2004.

2. Nell'anno 2005, il 70 per cento dei posti disponibili per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno è riservato ai volontari in ferma annuale, in servizio o in congedo senza demerito, e al personale che abbia completato senza de-

merito il servizio di leva in qualità di ausiliario nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4. I posti eventualmente non coperti sono destinati ai cittadini in possesso dei predetti requisiti.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma breve è corrisposto il trattamento economico previsto dall'articolo 15, comma 1.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2008 ai volontari in ferma breve trattenuti in servizio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 3, e 15, comma 2.

5. Fino all'adeguamento del regolamento di cui al decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114, ai volontari in ferma prefissata di un anno si applicano, in materia di accertamento dell'idoneità fisico-psico-attitudinale, le disposizioni previste dallo stesso decreto per l'arruolamento volontario in ciascuna Forza armata.

(A.C. 4233-B – Sezione 13)

ARTICOLO 27 ED ANNESSA TABELLA D
DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO VII

CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

ART. 27.

*(Sostituzione dei militari di leva del Corpo
delle capitanerie di porto).*

1. Al fine di completare la sostituzione
dei militari in servizio obbligatorio di leva
è attivato, nel triennio 2004-2006, un pro-

gramma per il reclutamento di 2.575 vo-
lontari di truppa del Corpo delle capita-
nerie di porto.

2. Per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006 le consistenze dei volontari di truppa
del Corpo delle capitanerie di porto sono
stabilite dalla tabella D allegata alla pre-
sente legge.

3. A decorrere dalla data del 31 di-
cembre 2006 le dotazioni organiche dei
volontari di truppa del Corpo delle capi-
tanerie di porto, di cui agli articoli 2 e 7
del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, sono così rideterminate:

a) 3.500 volontari di truppa in ser-
vizio permanente;

b) 1.775 volontari in ferma ovvero in
rafferma.

Tabella D

(v. articolo 27, comma 2)

**CONSISTENZE DEI VOLONTARI DI TRUPPA DEL CORPO
DELLE CAPITANERIE DI PORTO**

ANNO	SERVIZIO PERMANENTE	FERMA BREVE E PREFISSATA QUADRIENNALE E IN RAFFERMA	FERMA PREFISSATA DI UN ANNO
2004	1.355	1.420	0
2005	2.245	1.300	1.730
2006	3.500	1.215	560

(A.C. 4233-B – Sezione 14)

ARTICOLO 28 ED ANNESSA TABELLA E
DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 28.

*(Consistenze dei volontari di truppa del
Corpo delle capitanerie di porto).*

1. A decorrere dall'anno 2007 e fino al
31 dicembre 2015, ferme restando le do-

dotazioni organiche complessive di cui al-
l'articolo 27, comma 3, le consistenze di
ciascuna categoria di volontari di truppa
del Corpo delle capitanerie di porto sono
annualmente determinate con decreto del
Ministro della difesa, di concerto con i
Ministri delle infrastrutture e dei trasporti,
dell'economia e delle finanze e per la
funzione pubblica, secondo un andamento
coerente con l'evoluzione degli oneri pre-
visti, per l'anno di riferimento, dalla ta-
bella E allegata alla presente legge. Le
eventuali carenze in una delle categorie di
volontari possono essere devolute, senza
ampliare i rispettivi organici, in aumento

delle consistenze delle altre categorie del medesimo Corpo, entro i limiti delle risorse finanziarie previste dalla tabella E per l'anno di riferimento.

2. Al fine di compensare il personale in formazione non impiegabile in attività operative, a decorrere dall'anno 2005 e fino al 31 dicembre 2015, in aggiunta alle consistenze stabilite, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella D allegata alla presente legge e, per gli anni successivi, dal decreto

di cui al comma 1, è computato un contingente di volontari in ferma prefissata di un anno del Corpo delle capitanerie di porto, nelle misure di seguito indicate:

- a) 200 unità nell'anno 2005;
- b) 235 unità negli anni 2006 e 2007;
- c) 5 unità in ciascuno degli anni dal 2008 al 2015.

Tabella E
(v. articolo 28, comma 1)

**ONERI FINANZIARI RELATIVI AL CORPO
DELLE CAPITANERIE DI PORTO**

ANNO	ONERI
2004	169.119,36
2005	48.287.301,26
2006	76.476.030,64
2007	76.437.689,08
2008	76.404.162,91
2009	75.993.137,67
2010	75.188.592,32
2011	75.106.850,08
2012	75.022.475,62
2013	74.943.322,41
2014	74.867.621,25
2015	74.787.401,19
2016 (regime)	74.703.881,29

(A.C. 4233-B – Sezione 15)**ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 29.

*(Trattamento economico dei volontari in
ferma del Corpo delle capitanerie di porto).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale del Corpo delle capitanerie di porto è corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 8.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata quadriennale del Corpo delle capitanerie di porto è corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 15, comma 1.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2010, ai volontari di truppa in rafferma biennale del Corpo delle capitanerie di porto è corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 15, comma 2.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma breve del Corpo delle capitanerie di porto è corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 15, comma 1.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2008, ai volontari in ferma breve del Corpo delle capitanerie di porto trattenuti in servizio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 3, e 15, comma 2.

(A.C. 4233-B – Sezione 16)**ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 31.

(Relazione al Parlamento).

1. All'articolo 6 della legge 14 novembre 2000, n. 331, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. A decorrere dall'anno 2006, la relazione di cui al comma 1 comprende altresì le valutazioni sul conseguimento degli obiettivi di reclutamento dei volontari necessari ad assicurare l'operatività delle Forze armate e sullo stato dei reclutamenti nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa ».

(A.C. 4233-B – Sezione 17)**ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 32.

(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge, escluse le disposizioni di cui al Capo VII, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di euro 392.999.573. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al Capo VII, è autorizzata la spesa di euro 169.119 per l'anno 2004, di euro 48.287.301 per l'anno 2005 e di euro 76.476.031 a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 4233-B - Sezione 18)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premessi che:

con la sospensione del servizio obbligatorio di leva muta radicalmente il quadro giuridico di riferimento per la prestazione del servizio e la composizione sociale e territoriale delle nostre Forze armate;

il reclutamento dei volontari avviene in maniera assolutamente prevalente nelle regioni del Centro-Sud mentre la maggior parte degli enti e reparti delle Forze armate sono ancora collocati nelle regioni del Nord e Nord-Est in continuità con quella linea strategica, ormai superata, che veniva definita della « soglia di Gorizia »;

sulle condizioni di lavoro e di vita dei volontari pesa moltissimo il dover prestare servizio in località molto distanti da quella di residenza e questo flusso di emigrazione forzata ha effetti negativi sulle stesse comunità del Centro-Sud e origina un pendolarismo molto faticoso,

impegna il Governo

ad adottare misure che consentano nel tempo una ridislocazione significativa di enti e reparti nelle regioni del Centro-Sud, con particolare riguardo a quegli ambiti territoriali dove tale presenza è minima o nulla.

9/4233-B/1 (*Testo modificato nel corso della seduta*) Molinari, Ruzzante, Pisa, Pinotti, Santino Adamo Loddo, Minniti, Tanoni, Angioni, De Brasi, Lumia, Luongo, Rotundo, Ruggieri.

La Camera,

premessi che:

con la sospensione del servizio obbligatorio di leva muta radicalmente il quadro giuridico di riferimento per la prestazione del servizio civile, non più collegato alla obiezione di coscienza, e vengono sostanzialmente a modificarsi gli orientamenti in base ai quali esercitare la scelta del servizio civile;

diviene necessario, in tale situazione, sostenere il servizio volontariamente prestato nel Servizio civile nazionale, disciplinato dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, con misure adeguate,

impegna il Governo

ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le opportune iniziative normative volte a:

a) prevedere i criteri e le modalità di accesso a benefici non economici utili a valorizzare il servizio prestato;

9/4233-B/2 (*Testo modificato nel corso della seduta*) Ruzzante Pisa, Pinotti, Molinari, Santino Adamo Loddo, Minniti, Tanoni, Angioni, De Brasi, Lumia, Luongo, Rotundo, Ruggieri.

La Camera,

premessi che:

con l'approvazione delle norme sulla sospensione anticipata del servizio di leva muta radicalmente la composizione delle Forze armate, che dal 1° gennaio dell'anno prossimo saranno totalmente costituite da volontari;

il tipo di rapporto d'impiego e di servizio cambia profondamente e rende necessaria una serie di attenzioni verso il personale di truppa e il resto dei quadri per metterlo in condizioni di esercitare la scelta del volontariato, potendola considerare conciliabile nel tempo con le esigenze familiari e parentali,

impegna il Governo

a valutare la presenza presso il proprio domicilio familiare di quei militari che hanno almeno un figlio di età non superiore ai tre anni, senza oneri per l'amministrazione, nell'ente più vicino alla residenza familiare anche per periodi non inferiori a tre mesi e reiterabili fino al sussistere del requisito anagrafico della prole, compatibilmente con le esigenze di servizio.

9/4233-B/3 (*Testo modificato nel corso della seduta*) Pinotti, Ruzzante, Molinari, Pisa, Minniti, Angioni, Lumia. Luongo, Rotundo, Santino Adamo Loddo, Tanoni, De Brasi, Ruggieri.

La Camera,

premessi che:

con l'approvazione del disegno di legge in esame, vengono sospese le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva a decorrere dal 1° gennaio 2005;

nel corso della discussione parlamentare, il Governo si è impegnato a ritenere dispensati dalla prestazione del servizio di leva i nati antecedentemente al 1985 la cui chiamata è rinviata per motivi di studio o di accertamento dell'idoneità fisica;

restano, in ultima analisi, assoggettati alla chiamata di leva giovani che hanno già intrapreso o stanno per intraprendere attività lavorative, non tutte comprese nelle forme giuridiche per le quali è già prevista la dispensa,

impegna il Governo

valutare la possibilità di ampliare la possibilità di concedere la dispensa a coloro che ne facciano richiesta comunque motivata da esigenze di lavoro o di studio.

9/4233-B/4 Minniti, Ruzzante, Molinari, Pinotti, Pisa, Angioni, Lumia. Luongo, Rotundo, Santino Adamo Loddo, Tanoni, De Brasi, Ruggieri, Bellini, Rosiello, Borrelli.

La Camera,

premessi che:

con l'approvazione delle norme sulla sospensione anticipata del servizio di leva, muta radicalmente la composizione delle Forze armate, che dal 1° gennaio dell'anno prossimo saranno totalmente costituite da volontari;

il tipo di rapporto d'impiego e di servizio cambia profondamente e rende necessaria una serie di attenzioni verso il personale di truppa per metterlo in condizioni di esercitare la scelta del volontariato potendola considerare anche come investimento utile per collocare in altri settori le proprie competenze,

impegna il Governo

a promuovere ogni iniziativa utile a favorire la possibilità per i volontari di truppa di continuare gli studi in condizioni agevolate, prevedendo in particolare, per il completamento del ciclo dell'obbligo scolastico, la promozione di convenzioni stipulate con gli istituti scolastici presenti sul territorio nell'ambito della loro autonomia, tali da permettere ai volontari la frequenza alle lezioni, conciliandola con le esigenze di servizio.

9/4233-B/5 (*Testo modificato nel corso della seduta*) Pisa, Ruzzante, Molinari, Pinotti, Minniti, Angioni, Lumia. Luongo, Rotundo, Santino Adamo Loddo, Tanoni, Ruggieri.

La Camera,

premessi che:

in sede di approvazione della sospensione anticipata del servizio di leva sono state dettate norme per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno tendenti a garantire un profilo di idoneità indispensabile a personale militare che può essere impiegato su teatri operativi decisamente impegnativi;

in particolare, l'articolo 4, comma 1, lettera g), del disegno di legge subordina l'idoneità all'arruolamento all'esito negativo degli accertamenti diagnostici relativi all'abuso di alcool, all'uso anche saltuario od occasionale di sostanze stupefacenti e all'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;

il comma 5 dell'articolo 24 del disegno di legge in esame concede a ciascuna Forza armata, in via temporanea, e cioè sino all'adeguamento del regolamento di cui al decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114, la potestà di regolamentare nello stesso decreto di arruolamento la materia relativa all'accertamento dell'idoneità fisico-psico-attitudinale,

impegna il Governo

ad evitare in ogni modo che in sede regolamentare possano sussistere dubbi di interpretazione o aree temporali di mancata o inadeguata applicazione di quando disposto dall'articolo 4, comma 1, lettera g).

9/4233-B/6 Angioni, Ruzzante, Molinari, Pinotti, Pisa, Minniti, Lumía, Luongo, Rotundo, Santino Adamo Loddo, Tanoni, Ruggieri.

La Camera,

considerato che:

la sospensione anticipata del servizio di leva obbligatorio chiude un ciclo storico che ha visto milioni di italiani prestare servizio nelle Forze armate nelle situazioni più disparate con spirito di sacrificio e alto senso dello Stato;

tenuto conto che:

appare doveroso rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che in questo modo hanno contribuito in prima persona corrispondendo ad un preciso dovere costituzionale che la Carta fondativa della Repubblica definisce « sacro »;

tenuto conto che:

è altrettanto doveroso in questo momento non dimenticare quanti in servizio di leva o di carriera si sono infortunati o addirittura sono deceduti durante il servizio e dare loro un segno di tangibile attenzione come si intende fare con il disegno di legge unificato « recante norme in favore dei militari di leva e di carriera infortunati o caduti durante il periodo di servizio » in fase di discussione da anni presso la Commissione difesa;

considerato che:

nel merito di tale norme c'è una assoluta condivisione da parte di tutte le forze politiche e che l'unico elemento ostativo è al momento la mancanza di una copertura finanziaria che viene da tempo rinviata;

impegna il Governo

a valutare la possibilità che in sede di formalizzazione delle decisioni da assumere in materia di programmazione economica e finanziaria sia previsto un adeguato stanziamento alle norme indicate in premessa.

9/4233-B/7. (Testo modificato nel corso della seduta) Luongo, Ruzzante, Molinari, Minniti, Pinotti, Pisa, Santino Loddo, Tanoni, Angioni, De Brasi, Lumia, Rotundo.

La Camera,

preso atto che con la sospensione anticipata del servizio di leva andrà a ridursi conseguentemente anche il numero dei giovani che optavano per il servizio civile;

che molti enti ed associazioni hanno in corso convenzioni con il Ministero al fine di utilizzare per i propri servizi istituzionali giovani obbiettori;

che dal punto operativo si creeranno forti difficoltà per questi enti, impossibilitati a volte a svolgere i propri servizi (basti pensare alle pubbliche assistenze od ai comuni) non disponendo di fondi adeguati per l'assunzione di nuovo personale,

impegna il Governo

a prendere in considerazione l'opportunità di adottare ulteriori iniziative legislative che, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, siano tese ad incentivare i giovani, a prestare un limitato ma significativo periodo di servizio civile teso ad ovviare alle predette carenze.

9/4233-B/8. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Zacchera.

La Camera,

premessi che:

l'8° reggimento alpini è insediato dal 1997 in Cividale del Friuli, in provincia di Udine, presso la caserma « Francescato », dove ha costruito e consolidato un forte legame con il territorio e la popolazione;

l'8° reggimento Alpini, costituito nel lontano 1909, vanta un glorioso passato di attività e impegno in innumerevoli missioni, dalle campagne della prima metà del secolo scorso fino all'ultimo decennio in cui è stato protagonista di missioni di pace in Italia e all'estero;

la comunità di Cividale, le istituzioni locali e la regione Friuli Venezia Giulia hanno ribadito, anche con documenti formali, in più occasioni la forte volontà di mantenere la sede dell'8° Reggimento, riconosciuto indiscutibilmente dalle popolazioni e dalle autorità come custode delle tradizioni alpine delle genti friulane;

una forte richiesta per salvare il glorioso reggimento è arrivata anche dall'adunata nazionale degli alpini che si è tenuta a Trieste nel mese di maggio di quest'anno e che ha visto la presenza di oltre 350 mila penne nere

impegna il Governo

ad intraprendere tutte le iniziative atte a conservare la sede dell'8° reggimento degli alpini a Cividale.

9/4233-B/9. Rosato, Maran, Damiani, Saro, Lenna, Fontanini, Molinari, Pinotti, Romoli, Menia, Franz.

La Camera,

premessi che:

con l'approvazione delle norme sulla sospensione anticipata del servizio di leva, muta radicalmente la composizione delle Forze armate, che dal 1° gennaio dell'anno prossimo saranno totalmente costituite da volontari;

la necessaria attività di razionalizzazione della struttura territoriale delle Forze armate ha comportato una contrazione dei presidi territoriali posti sui territori alpini e prealpini;

sussiste il rischio della graduale riduzione a poche unità delle tradizionali caserme degli alpini, da sempre punto di riferimento delle popolazioni residenti oltre che antichi presidi dello storico corpo delle « penne nere » e nuclei collaudati di importanti attività di protezione civile e di salvaguardia del territorio;

l'associazione nazionale alpini, che conta migliaia di iscritti su tutto il territorio nazionale, da sempre impegnata in innumerevoli opere di volontariato, pluridecorata per meriti civili, chiede il mantenimento di almeno un presidio in ciascuna delle regioni dell'arco alpino,

impegna il Governo

a considerare l'opportunità di incrementare la presenza di reparti alpini nelle regioni dell'arco alpino ed in particolare in Lombardia, regione che per antiche tradizioni alpine, per l'elevato numero di iscritti all'Associazione nazionale alpini, per densità di popolazione, reclama in modo particolare tale richiesta.

9/4233-B/10. Scherini, Jannone.

La Camera,

premessò che:

con l'approvazione dell'atto Camera 4233-B muta radicalmente il quadro di riferimento dal punto di vista giuridico e sociale sui criteri di alimentazione dei ruoli di truppa delle Forze armate;

considerato che l'unica fonte di alimentazione sarà costituita da volontari e in quest'ottica può risultare utile tenere positivamente conto della disponibilità di cittadini nati o residenti in altri paesi che però sono figli di italiani o discendenti in linea retta di cittadini italiani, a volersi arruolare nelle Forze armate italiane;

tenuto conto che tale possibilità corrisponderebbe in forma positiva anche a una estensione morale del diritto di cittadinanza cui potrebbe seguire quel riconoscimento giuridico proprio in virtù di un servizio militare volontariamente prestato,

impegna il Governo

a prevedere la possibilità di superare il possesso del requisito della cittadinanza per quegli stranieri o apolidi, il cui padre o madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita se dichiara preventivamente di volere acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

9/4233-B/**11**. Rossiello, Ruzzante, Pinotti, Pisa, Minniti, De Brasi.

La Camera

in occasione

dell'esame del provvedimento che anticiperà al 1° gennaio 2005 la completa professionalizzazione degli organici delle Forze armate italiane;

osservando

come il disegno di legge n. 4233-B contenga importanti disposizioni relative al Corpo delle capitanerie di porto, cui sono attribuite anche le funzioni di guardia costiera nazionale e, di conseguenza, una responsabilità di primo piano nel contrasto alle correnti migratorie illegali che interessano le acque territoriali italiane e lo spazio marittimo a questo adiacente;

rilevando con preoccupazione

come non accenni a diminuire la pressione migratoria illegale effettiva e potenziale gravante sulle frontiere nazionali, in special modo quelle marittime;

impegna il Governo

ad utilizzare sempre più incisivamente e in priorità le Forze armate italiane nella protezione delle frontiere nazionali dai flussi migratori illegali.

9/4233-B/**12**. Bricolo.

**DISEGNO DI LEGGE: RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO,
NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO DELLE DI-
SPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA (APPROVATO
DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (3297-B)**

(A.C. 3297-B – Sezione 1)

**QUESTIONI PREGIUDIZIALI
DI COSTITUZIONALITÀ**

La Camera,

premesso che:

la delega al Governo prevista dall'articolo 1, comma 43, nel testo trasmesso dal Senato, reca principi e criteri direttivi assolutamente generici e ancor più ridotti rispetto a quelli già insufficienti approvati dalla Camera, tra l'altro eliminando proprio il riferimento alla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili in palese contrasto con la finalità della tutela ambientale sancita dall'articolo 9, secondo comma, della Costituzione;

ancor più appaiono assolutamente inadeguati quelli che vengono indicati come principi e criteri direttivi della delega di cui all'articolo 1, comma 121, ma che in realtà si configurano sono come una mera definizione di ambiti – definizione priva di qualsiasi indicazione operativa cui il Governo dovrebbe attenersi – su materie che pure attengono a questioni di primaria rilevanza economica, sociale e ambientale. In tal modo, si lascia completamente mano libera al Governo, non vincolandolo ad alcun indirizzo, circostanza ancor più preoccupante alla luce della soppressione dei pareri parlamentari e regionali previsti dal testo approvato dalla Camera;

le succitate gravi lesioni di principi costituzionali si inseriscono in un contesto che presenta altresì una assai dubbia conformità con la normativa comunitaria, in particolare per quel che riguarda le disposizioni dell'articolo 1, commi 13 e 17, così come segnalato dalla documentazione predisposta dagli Uffici della Camera,

delibera

di non procedere all'esame del provvedimento.

n. 1. Quartiani, Gambini, Nieddu, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame è finalizzato al complessivo riordino del settore energetico, mediante la definizione dei principi fondamentali e degli obiettivi generali di politica energetica, anche con riguardo al riparto delle competenze legislative e amministrative tra Stato e autonomie territoriali, recando altresì una delega legislativa al Governo volta al riassetto normativo per settori della materia in oggetto;

l'intervento con disposizioni sia di carattere generale che di carattere specifico su di una materia la cui disciplina legislativa risulta particolarmente complessa, pone problemi di coordinamento con la disciplina vigente, atteso che il

disegno di legge in esame non dispone direttamente un riassetto complessivo della legislazione in materia di energia, ma si limita a recare in tal senso, all'articolo 1, comma 121, un'apposita delega legislativa;

all'articolo 1, comma 121, ove si definiscono i principi e criteri direttivi della delega per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, la clausola prevista dalla lettera *c*), ovvero « l'adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali » non appare idonea a consentire una piena armonizzazione della disciplina normativa interna e comunitaria;

la soppressione da parte del Senato della disposizione relativa al parere parlamentare che, nel testo approvato dalla Camera, era previsto in due fasi (in sede istruttoria ed in sede di definitiva elaborazione del testo), e che prefigurava un meccanismo particolarmente idoneo a consentire un rafforzamento delle prerogative parlamentari ed il massimo coinvolgimento del Parlamento al procedimento di emanazione dei decreti legislativi di attuazione della delega, insieme all'ampliamento dell'oggetto della delega, aggravava la violazione dell'articolo 76 della Costituzione per la carenza dei principi e dei criteri direttivi,

delibera

di non procedere oltre nell'esame del provvedimento.

n. 2. Castagnetti, Ruggeri, Verneti, Boccia.

(A.C. 3297-B – Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3297-B – Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

le modifiche apportate dal comma 93, capoverso 5-*bis*, lettera *b*), non determinano una riduzione delle entrate statali derivanti dalle *royalties*;

dalle disposizioni di cui ai commi 99-101 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività previste dagli stessi possono essere effettuate avvalendosi di risorse già disponibili;

le nuove funzioni attribuite dai commi 103 e 104 alla Sogin S.p.A. non determinano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

alle spese derivanti dall'effettuazione delle istruttorie di cui al comma 111 e dalla nomina degli esperti di cui al comma 116 si provvede avvalendosi delle disponibilità assicurate dai versamenti di cui al medesimo comma 111;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

al comma 102, l'ultimo periodo sia sostituito dal seguente: « Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato »;

al comma 117, le parole: « a decorrere dall'anno 2004 » siano sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 »;

al comma 120, lettera c), le parole: « mediante assunzioni nel triennio 2004-

2006 e mediante contratti » *siano sostituite dalle seguenti*: « mediante contratti di durata limitata al triennio 2004-2006 »;

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.15 Ruggeri, 1.36 Lion, 1.37 Realacci, 1.47 Lulli, 1.48 Lusetti, 1.54 Quartiani, 1.55 Realacci, 1.72 Quartiani, 1.85 e 1.89 Lion, 1.94 Realacci, 1.95 Vianello, 1.98 Realacci, 1.205 Vianello, 1.208 Nesi, 1.210, 1.211, 1.214 e 1.216 Vianello, 1.215 Realacci, 1.228, 1.229, 1.238 e 1.239 Polledri, 1.247 Verneti, 1.251 Quartiani, 1.268 Verneti, 1.271, 1.273, 1.281, 1.286 e 1.287 Ruggeri, 1.288 e 1.289 Realacci, 1.292 Ruggeri, 1.303 Quartiani, 1.403 e 1.406 Governo, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo 1.

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo cui dalle proposte emendative non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica:

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 1.403 e 1.406 del Governo.

Conseguentemente si intende revocato il parere espresso in data odierna sulle proposte emendative in oggetto e sugli emendamenti 1.228 e 1.229 Polledri, 1.47 Lulli e 1.48 Lusetti.

(A.C. 3297-B - Sezione 4)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Nell'ambito dei principi derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, sono principi fondamentali in materia energetica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quelli posti dalla presente legge. Sono, altresì, determinate disposizioni per il settore energetico che contribuiscono a garantire la tutela della concorrenza, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica fatta salva la disciplina in materia di rischi da incidenti rilevanti, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema al fine di assicurare l'unità giuridica ed economica dello Stato e il rispetto delle autonomie regionali e locali, dei trattati internazionali e della normativa comunitaria. Gli obiettivi e le linee della politica energetica nazionale, nonché i criteri generali per la sua attuazione a livello territoriale, sono elaborati e definiti dallo Stato che si avvale anche dei meccanismi di raccordo e di cooperazione con le autonomie regionali previsti dalla presente legge. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

2. Le attività del settore energetico sono così disciplinate:

a) le attività di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio non in sotterraneo anche di oli minerali, acquisto e vendita di energia ai clienti idonei, nonché di trasformazione delle materie fonti di energia, sono libere su tutto il territorio

nazionale, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente;

b) le attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale a rete, nonché la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia connesse alle attività di trasporto e dispacciamento di energia a rete, sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti;

c) le attività di distribuzione di energia elettrica e gas naturale a rete, di esplorazione, coltivazione, stoccaggio sotterraneo di idrocarburi, nonché di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge.

3. Gli obiettivi generali di politica energetica del Paese, il cui conseguimento è assicurato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione dallo Stato, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dalle regioni e dagli enti locali, sono:

a) garantire sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti di energia, in quantità commisurata alle esigenze, diversificando le fonti energetiche primarie, le zone geografiche di provenienza e le modalità di trasporto;

b) promuovere il funzionamento unitario dei mercati dell'energia, la non discriminazione nell'accesso alle fonti energetiche e alle relative modalità di fruizione e il riequilibrio territoriale in relazione ai contenuti delle lettere da c) a l);

c) assicurare l'economicità dell'energia offerta ai clienti finali e le condizioni di non discriminazione degli operatori nel territorio nazionale, anche al fine di promuovere la competitività del sistema economico del Paese nel contesto europeo e internazionale;

d) assicurare lo sviluppo del sistema attraverso una crescente qualificazione dei

servizi e delle imprese e una loro diffusione omogenea sul territorio nazionale;

e) perseguire il miglioramento della sostenibilità ambientale dell'energia, anche in termini di uso razionale delle risorse territoriali, di tutela della salute e di rispetto degli impegni assunti a livello internazionale, in particolare in termini di emissioni di gas ad effetto serra e di incremento dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili assicurando il ricorso equilibrato a ciascuna di esse. La promozione dell'uso delle energie rinnovabili deve avvenire anche attraverso il sistema complessivo dei meccanismi di mercato, assicurando un equilibrato ricorso alle fonti stesse, assegnando la preferenza alle tecnologie di minore impatto ambientale e territoriale;

f) promuovere la valorizzazione delle importazioni per le finalità di sicurezza nazionale e di sviluppo della competitività del sistema economico del Paese;

g) valorizzare le risorse nazionali di idrocarburi, favorendone la prospezione e l'utilizzo con modalità compatibili con l'ambiente;

h) accrescere l'efficienza negli usi finali dell'energia;

i) tutelare gli utenti-consumatori, con particolare riferimento alle famiglie che versano in condizioni economiche disagiate;

l) favorire e incentivare la ricerca e l'innovazione tecnologica in campo energetico, anche al fine di promuovere l'utilizzazione pulita di combustibili fossili;

m) salvaguardare le attività produttive con caratteristiche di prelievo costanti e alto fattore di utilizzazione dell'energia elettrica, sensibili al costo dell'energia;

n) favorire, anche prevedendo opportune incentivazioni, le aggregazioni nel settore energetico delle imprese partecipate dagli enti locali sia tra di loro che con le altre imprese che operano nella gestione dei servizi.

4. Lo Stato e le regioni, al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia nelle sue varie forme e in condizioni di omogeneità sia con riguardo alle modalità di fruizione sia con riguardo ai criteri di formazione delle tariffe e al conseguente impatto sulla formazione dei prezzi, garantiscono:

a) il rispetto delle condizioni di concorrenza sui mercati dell'energia, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale;

b) l'assenza di vincoli, ostacoli o oneri, diretti o indiretti, alla libera circolazione dell'energia all'interno del territorio nazionale e dell'Unione europea;

c) l'assenza di oneri di qualsiasi specie che abbiano effetti economici diretti o indiretti ricadenti al di fuori dell'ambito territoriale delle autorità che li prevedono;

d) l'adeguatezza delle attività energetiche strategiche di produzione, trasporto e stoccaggio per assicurare adeguati *standard* di sicurezza e di qualità del servizio nonché la distribuzione e la disponibilità di energia su tutto il territorio nazionale;

e) l'unitarietà della regolazione e della gestione dei sistemi di approvvigionamento e di trasporto nazionale e transnazionale di energia;

f) l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole regioni, prevedendo eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale, con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;

g) la trasparenza e la proporzionalità degli obblighi di servizio pubblico inerenti le attività energetiche, sia che siano eser-

citare in regime di concessione, sia che siano esercitate in regime di libero mercato;

h) procedure semplificate, trasparenti e non discriminatorie per il rilascio di autorizzazioni in regime di libero mercato e per la realizzazione delle infrastrutture;

i) la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, e del paesaggio, in conformità alla normativa nazionale, comunitaria e agli accordi internazionali.

5. Le regioni e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

6. Le regioni determinano con proprie leggi, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, l'attribuzione dei compiti e delle funzioni amministrativi non previsti dal comma 7, ferme le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7. Sono esercitati dallo Stato, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i seguenti compiti e funzioni amministrativi:

a) le determinazioni inerenti l'importazione e l'esportazione di energia;

b) la definizione del quadro di programmazione di settore;

c) la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, trasporto, stoccaggio e distribuzione dell'energia, nonché delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia importata, prodotta, distribuita e consumata;

d) l'emanazione delle norme tecniche volte ad assicurare la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela della salute del personale addetto agli impianti di cui alla lettera c);

e) l'emanazione delle regole tecniche di prevenzione incendi per gli impianti di cui alla lettera c) dirette a disciplinare la sicurezza antincendi con criteri uniformi sul territorio nazionale, spettanti in via esclusiva al Ministero dell'interno sulla base della legislazione vigente;

f) l'imposizione e la vigilanza sulle scorte energetiche obbligatorie;

g) l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti;

h) la programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti;

i) l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, al fine di garantire la sicurezza strategica, ivi inclusa quella degli approvvigionamenti energetici e del relativo utilizzo, il contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese, lo sviluppo delle tecnologie innovative per la generazione di energia elettrica e l'adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria per le infrastrutture energetiche;

l) l'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia;

m) le determinazioni in materia di rifiuti radioattivi;

n) le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria, adottate, per la terraferma, di intesa con le regioni interessate;

o) la definizione dei programmi di ricerca scientifica in campo energetico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

p) la definizione dei principi per il coordinato utilizzo delle risorse finanziarie regionali, nazionali e dell'Unione europea, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

q) l'adozione di misure temporanee di salvaguardia della continuità della fornitura, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività o per l'integrità delle apparecchiature e degli impianti del sistema energetico;

r) la determinazione dei criteri generali a garanzia della sicurezza degli impianti utilizzatori all'interno degli edifici, ferma restando la competenza del Ministero dell'interno in ordine ai criteri generali di sicurezza antincendio.

8. Lo Stato esercita i seguenti compiti e funzioni:

a) con particolare riguardo al settore elettrico, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas:

1) il rilascio della concessione per l'esercizio delle attività di trasmissione e dispacciamento nazionale dell'energia elettrica e l'adozione dei relativi indirizzi;

2) la stipula delle convenzioni per il trasporto dell'energia elettrica sulla rete nazionale;

3) l'approvazione degli indirizzi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, considerati anche i piani regionali di sviluppo del servizio elettrico;

4) l'aggiornamento, sentita la Conferenza unificata, della convenzione tipo per disciplinare gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete nazionale e dei dispositivi di interconnessione;

5) l'adozione di indirizzi e di misure a sostegno della sicurezza e dell'economicità degli interscambi internazionali, degli approvvigionamenti per i clienti vincolati o disagiati, del sistema di generazione e delle reti energetiche, promuovendo un accesso più esteso all'importazione di energia elettrica;

6) l'adozione di misure finalizzate a garantire l'effettiva concorrenzialità del mercato dell'energia elettrica;

7) la definizione dei criteri generali per le nuove concessioni di distribuzione dell'energia elettrica e per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di generazione di energia elettrica di potenza termica superiore ai 300 MW, sentita la Conferenza unificata e tenuto conto delle linee generali dei piani energetici regionali;

b) con particolare riguardo al settore del gas naturale, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas:

1) l'adozione di indirizzi alle imprese che svolgono attività di trasporto, dispacciamento sulla rete nazionale e rigassificazione di gas naturale e di disposizioni ai fini dell'utilizzo, in caso di necessità, degli stoccaggi strategici nonché la stipula delle relative convenzioni e la fissazione di regole per il dispacciamento in condizioni di emergenza e di obblighi di sicurezza;

2) l'individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della rete nazionale di gasdotti;

3) le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento;

4) l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di importazione e vendita del gas ai clienti finali rilasciata sulla base di criteri generali stabiliti, sentita la Conferenza unificata;

5) l'adozione di indirizzi per la salvaguardia della continuità e della sicurezza degli approvvigionamenti, per il funzionamento coordinato del sistema di stoc-

caggio e per la riduzione della vulnerabilità del sistema nazionale del gas naturale.

c) con particolare riguardo al settore degli oli minerali, intesi come oli minerali greggi, residui delle loro distillazioni e tutte le specie e qualità di prodotti petroliferi derivati e assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto e il biodiesel:

1) adozione di indirizzi e di criteri programmatici in materia di impianti di lavorazione e stoccaggio adibito all'importazione e all'esportazione di oli minerali, al fine di garantire l'approvvigionamento del mercato;

2) individuazione di iniziative di raccordo tra le regioni e le amministrazioni centrali interessate, per la valutazione congiunta dei diversi provvedimenti, anche di natura ambientale e fiscale, in materia di oli minerali, in grado di produrre significativi riflessi sulle scelte di politica energetica nazionale, nonché per la definizione di *iter* semplificati per la realizzazione degli investimenti necessari per l'adeguamento alle disposizioni nazionali, comunitarie e internazionali;

3) monitoraggio, anche sulla base delle indicazioni delle regioni, dell'effettiva capacità di lavorazione e di stoccaggio adibito all'importazione e all'esportazione di oli minerali;

4) promozione di accordi di programma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le regioni e gli enti locali per la realizzazione e le modifiche significative di infrastrutture di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali, strategiche per l'approvvigionamento energetico del Paese;

5) individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, di criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali. Resta ferma la disciplina prevista dalla normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale;

6) individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della rete nazionale di oleodotti.

9. Per il conseguimento degli obiettivi generali di cui al comma 3, lo Stato e le regioni individuano specifiche esigenze di intervento e propongono agli organi istituzionali competenti le iniziative da intraprendere, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

10. Se le iniziative di cui al comma 9 prevedono una ripartizione di compiti tra le regioni, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere degli enti locali interessati, provvede a definire tale ripartizione.

11. Ai sensi dell'articolo 2, comma 21, della legge 14 novembre 1995, n. 481, il Governo indica all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito del Documento di programmazione economico-finanziaria, il quadro di esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità dei settori dell'energia elettrica e del gas che corrispondono agli interessi generali del Paese. Ai fini del perseguimento degli obiettivi generali di politica energetica del Paese di cui al comma 3, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, può definire, sentite le Commissioni parlamentari competenti, indirizzi di politica generale del settore per l'esercizio delle funzioni attribuite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi della legislazione vigente.

12. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas presenta al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri la relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera i), della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il 30 giugno di ciascun anno. Nella relazione l'Autorità illustra anche le iniziative assunte nel quadro delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità e in conformità agli indirizzi di politica generale del settore di cui al comma 11.

13. Nei casi in cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas sia tenuta ad esprimere il parere su provvedimenti o atti ai sensi delle leggi vigenti, fatti salvi i diversi termini previsti dalle leggi medesime, l'Autorità si pronunzia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento o dell'atto. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento o l'atto può comunque essere adottato.

14. Nei casi in cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas non adotti atti o provvedimenti di sua competenza ai sensi delle leggi vigenti, il Governo può esercitare il potere sostitutivo nelle forme e nei limiti stabiliti dal presente comma. A tale fine il Ministro delle attività produttive trasmette all'Autorità un sollecito ad adempiere entro i successivi sessanta giorni. Trascorso tale termine senza che l'Autorità abbia adottato l'atto o il provvedimento, questo è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive.

15. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas è organo collegiale costituito dal Presidente e da quattro membri. Ferma restando la scadenza naturale dei componenti l'Autorità in carica alla predetta data, i nuovi membri sono nominati entro i successivi sessanta giorni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

16. I componenti dell'organo competente per la determinazione delle tariffe elettriche, ivi compresa la determinazione del sovrapprezzo termico, rispondono degli atti e dei comportamenti posti in essere nell'esercizio delle loro funzioni, ove i fatti non abbiano rilevanza penale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2043 e seguenti del codice civile soltanto a titolo di responsabilità civile, in conformità con le disposizioni degli articoli 33, 34 e 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituiti dall'articolo 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

17. I soggetti che invezione e all'esercizio degli impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali; stono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di gas degli Stati membri dell'Unione europea e la rete di trasporto italiana, nella realizzazione in Italia di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale, o in significativi potenziamenti delle capacità delle infrastrutture esistenti sopra citate, tali da permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuove fonti di approvvigionamento di gas naturale, possono richiedere, per la capacità di nuova realizzazione, un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi. L'esenzione è accordata, caso per caso, per un periodo di almeno venti anni e per una quota di almeno l'80 per cento della nuova capacità, dal Ministero delle attività produttive, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. In caso di realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione, l'esenzione è accordata previa consultazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato. Restano fermi le esenzioni accordate prima della data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e i diritti derivanti dall'articolo 27 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per le concessioni rilasciate ai sensi delle norme vigenti e per le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Con decreto del Ministro delle attività produttive sono definiti i principi e le modalità per il rilascio delle esenzioni e per l'accesso alla rete nazionale dei gasdotti italiani nei casi di cui al presente comma, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia.

18. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture internazionali di interconnessione con Stati non appartenenti all'Unione europea ai fini dell'importazione in Italia di gas naturale o nel potenziamento delle capacità di

trasporto degli stessi gasdotti esistenti, hanno diritto, nei corrispondenti punti d'ingresso della rete nazionale dei gasdotti, all'allocazione prioritaria nel conferimento della corrispondente nuova capacità realizzata in Italia di una quota delle capacità di trasporto pari ad almeno l'80 per cento delle nuove capacità di importazione realizzate all'estero, per un periodo di almeno venti anni, e in base alle modalità di conferimento e alle tariffe di trasporto, stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Tale diritto è accordato dal Ministero delle attività produttive, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che deve essere reso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, trascorso il quale si intende reso positivamente.

19. Ai fini di quanto previsto dai commi 17 e 18, per soggetti che investono si intendono anche i soggetti che, mediante la sottoscrizione di contratti di importazione garantiti a lungo termine, contribuiscono a finanziare il progetto.

20. La residua quota delle nuove capacità di trasporto ai punti di ingresso della rete nazionale dei gasdotti di cui al comma 18, nonché la residua quota delle capacità delle nuove infrastrutture di interconnessione, dei nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale e dei nuovi terminali di rigassificazione di cui al comma 17, e dei potenziamenti delle capacità esistenti di cui allo stesso comma 17, sono allocate secondo procedure definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in base a criteri di efficienza, economicità e sicurezza del sistema stabiliti con decreti del Ministro delle attività produttive.

21. I criteri di cui al comma 20 non si applicano in tutti i casi in cui l'accesso al sistema impedirebbe agli operatori del settore di svolgere gli obblighi di servizio pubblico cui sono soggetti, ovvero nel caso in cui dall'accesso derivino gravi difficoltà economiche e finanziarie ad imprese del gas naturale operanti nel sistema, in relazione a contratti di tipo « *take or pay* » sottoscritti prima della data di entrata in

vigore della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998.

22. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, adotta i provvedimenti di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, a carico dei soggetti che non rispettano i criteri in base ai quali hanno ottenuto l'allocazione delle capacità di trasporto, stoccaggio o di rigassificazione di cui al comma 20.

23. Ai fini di salvaguardare la continuità e la sicurezza del sistema nazionale del gas naturale tramite l'istituzione di un punto di cessione e scambio dei volumi di gas e delle capacità di entrata e di uscita sulla rete di trasporto nazionale del gas, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le procedure di cui all'articolo 13 della deliberazione della medesima Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 14 agosto 2002.

24. All'articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il Ministro delle attività produttive emana gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale e verifica la conformità dei piani di sviluppo predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto con gli indirizzi medesimi »;

b) nel comma 4 le parole: « e comunque ciascuna società a controllo pubblico » sono sostituite dalle seguenti: « e ciascuna società a controllo pubblico, anche indiretto, solo qualora operi direttamente nei medesimi settori ».

25. Il termine di cui al comma 7 dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, è prorogato al 31 dicembre 2004.

26. I commi 1, 2, 3 e 4 del citato articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti a un'autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e previa intesa con la regione o le regioni interessate, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture in conformità al progetto approvato. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede alla valutazione di impatto ambientale e alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato. Restano ferme, nell'ambito del presente procedimento unico, le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito all'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1:

a) indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema energetico nazionale e la tutela ambientale, nonché il termine entro il quale l'iniziativa è realizzata;

b) comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legi-

slative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento può essere avviato sulla base di un progetto preliminare o analogo purché evidenzi, con elaborato cartografico, le aree potenzialmente impegnate sulle quali apporre il vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia. Al procedimento partecipano il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e le altre amministrazioni interessate nonché i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti. Per il rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica della conformità urbanistica dell'opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano le opere di cui al comma 1. Il rilascio del parere non può incidere sul rispetto del termine entro il quale è prevista la conclusione del procedimento.

4. Nel caso in cui, secondo la legislazione vigente, le opere di cui al presente articolo siano sottoposte a valutazione di impatto ambientale (VIA), l'esito positivo di tale valutazione costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio. L'istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA o, nei casi previsti, acquisito l'esito della verifica di assoggettabilità a VIA e, in ogni caso, entro il termine di cui al comma 3. Per i procedimenti relativamente ai quali non sono prescritte le procedure di valutazione di impatto ambientale, il procedimento unico deve essere concluso entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda.

4-bis. In caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le regioni interessate nel termine prescritto per il rilascio dell'autorizzazione, lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione e autorizza le opere di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive previo concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

4-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione eccetto i procedimenti per i quali sia completata la procedura di VIA, ovvero il relativo procedimento risulti in fase di conclusione.

4-quater. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle reti elettriche di interconnessione con l'estero con livello di tensione pari o superiore a 150 kV qualora per esse vi sia un diritto di accesso a titolo prioritario, e si applicano alle opere connesse e alle infrastrutture per il collegamento alle reti nazionali di trasporto dell'energia delle centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, già autorizzate in conformità alla normativa vigente ».

27. Al citato articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003, al comma 5, le parole: « di reti energetiche » sono sostituite dalle seguenti: « di reti elettriche »; nello stesso articolo 1-sexies, al comma 6, le parole: « anche per quanto attiene al trasporto nazionale del gas naturale e degli oli minerali » sono soppresse.

28. Nell'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le parole: « decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) » sono sostituite dalle seguenti: « decreto di cui all'articolo 4, comma 4 ».

29. Fino alla completa realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica e del gas naturale, in caso di operazioni di concentrazione di imprese operanti nei

mercati dell'energia elettrica e del gas cui partecipino imprese o enti di Stati membri dell'Unione europea ove non sussistano adeguate garanzie di reciprocità, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'operazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, definire condizioni e vincoli cui devono conformarsi le imprese o gli enti degli Stati membri interessati allo scopo di tutelare esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti nazionali di energia ovvero la concorrenza nei mercati.

30. All'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 5-*bis* sono inseriti i seguenti:

« 5-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è cliente idoneo ogni cliente finale, singolo o associato, il cui consumo, misurato in un unico punto del territorio nazionale, destinato alle attività esercitate da imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è risultato, nell'anno precedente, uguale o superiore a 0,05 GWh. 5-*quater*. A decorrere dal 1° luglio 2004, è cliente idoneo ogni cliente finale non domestico. 5-*quinquies*. A decorrere dal 1° luglio 2007, è cliente idoneo ogni cliente finale.

5-*sexies*. I clienti vincolati che alle date di cui ai commi 5-*ter*, 5-*quater* e 5-*quinquies* diventano idonei hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura, come clienti vincolati, con modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas. Qualora tale diritto non sia esercitato, la fornitura ai suddetti clienti idonei continua ad essere garantita dall'Acquirente unico Spa ».

31. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è abrogato.

32. I consorzi previsti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, pos-

sono cedere l'energia elettrica sostitutiva del sovraccanone ai clienti idonei e all'Acquirente unico Spa per la fornitura ai clienti vincolati.

33. Sono fatte salve le concessioni di distribuzione di energia elettrica in essere, ivi compresa, per quanto riguarda l'attività di distribuzione, la concessione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Il Ministro delle attività produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, anche al fine di garantire la parità di condizioni, può proporre modifiche e variazioni delle clausole contenute nelle relative convenzioni.

34. Le aziende operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale che hanno in concessione o in affidamento la gestione di servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, nel territorio cui la concessione o l'affidamento si riferiscono e per la loro durata, non possono esercitare, in proprio o con società collegate o partecipate, alcuna attività in regime di concorrenza, ad eccezione delle attività di vendita di energia elettrica e di gas e di illuminazione pubblica, nel settore dei servizi postcontatore, nei confronti degli stessi utenti del servizio pubblico e degli impianti. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle attività produttive, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e le altre amministrazioni interessate provvederanno a modificare e integrare le norme e i provvedimenti rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma.

35. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, compatibilmente con lo sviluppo della tecnologia degli apparecchi di misura, i provvedimenti necessari affinché le imprese distributrici mettano a disposizione dei propri clienti o di un operatore prescelto da tali clienti a rappresentarli il segnale per la misura dei loro consumi elettrici.

36. I proprietari di nuovi impianti di produzione di energia elettrica di potenza termica non inferiore a 300 MW che sono autorizzati dopo la data di entrata in vigore della presente legge corrispondono alla regione sede degli impianti, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio e per l'impatto logistico dei cantieri, un importo pari a 0,20 euro per ogni MWh di energia elettrica prodotta, limitatamente ai primi sette anni di esercizio degli impianti. La regione sede degli impianti provvede alla ripartizione del contributo compensativo tra i seguenti soggetti:

a) il comune sede dell'impianto, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale;

b) i comuni contermini, in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale;

c) la provincia che comprende il comune sede dell'impianto.

37. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla revisione biennale degli importi di cui al comma 36 con le modalità di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925. Nei casi di localizzazione degli impianti in comuni confinanti con più regioni, i comuni beneficiari del contributo compensativo di cui al comma 36 sono determinati dalla regione sede dell'impianto d'intesa con le regioni confinanti. Per gli impianti di potenza termica non inferiore a 300 MW, oggetto di interventi di potenziamento, il contributo, calcolato con riferimento all'incremento di potenza derivante dall'intervento, è ridotto alla metà e viene corrisposto per un periodo di tre anni dall'entrata in esercizio dello stesso ripotenziamento. Il contributo di cui al presente comma e al comma 36 non è dovuto in tutti i casi in cui vengono stipulati gli accordi di cui al comma 5 o risultino comunque già stipulati, prima della data di entrata in vigore della presente legge, accordi volontari re-

lativi a misure di compensazione. Qualora gli impianti di produzione di energia elettrica, per la loro particolare ubicazione, valutata in termini di area di raggio non superiore a 10 km dal punto baricentrico delle emissioni, interessino o esplichino effetti ed impatti su parchi nazionali, il contributo ad essi relativo è corrisposto agli enti territoriali interessati in base a criteri individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

38. Le operazioni effettuate sul mercato elettrico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, si considerano effettuate, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, all'atto del pagamento del corrispettivo, salvo il disposto del quarto comma del medesimo articolo 6.

39. Qualora si verificano variazioni dell'imponibile o dell'imposta relative ad operazioni effettuate sul mercato elettrico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le rettifiche previste dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono operate con riferimento alla fattura emessa in relazione all'operazione omologa più recente effettuata dal soggetto passivo nei confronti della medesima controparte. Per operazione omologa si intende quella effettuata con riferimento allo stesso periodo e allo stesso punto di offerta.

40. Dalla data di assunzione di responsabilità della funzione di garante della fornitura di energia elettrica per clienti vincolati da parte dell'Acquirente unico Spa, i contratti di importazione in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in capo all'ENEL Spa e destinati al mercato vincolato, possono essere trasferiti alla medesima Acquirente unico Spa con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, garantendo al cedente il beneficio derivante dalla differenza tra il prezzo dell'energia importata attraverso i contratti ceduti e il prezzo dell'energia elettrica di produzione nazionale. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina le modalità tecniche ed economiche per detto trasferimento.

41. Previa richiesta del produttore, l'energia elettrica prodotta da impianti di potenza inferiore a 10 MVA, l'energia elettrica di cui al secondo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché quella prodotta da impianti entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice e idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, è ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa o dall'impresa distributrice rispettivamente se prodotta da impianti collegati alla rete di trasmissione nazionale o alla rete di distribuzione. L'energia elettrica di cui al primo e al terzo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, continua ad essere ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina le modalità per il ritiro dell'energia elettrica di cui al primo periodo del presente comma, facendo riferimento a condizioni economiche di mercato. Dopo la scadenza delle convenzioni in essere, l'energia elettrica di cui al primo e al terzo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, esclusa quella di cui al primo periodo del presente comma, viene ceduta al mercato.

42. I produttori nazionali di energia elettrica possono, eventualmente in compartecipazione con imprese di altri paesi, svolgere attività di realizzazione e di esercizio di impianti, ivi compresi gli impianti elettronucleari, localizzati all'estero, anche al fine di importarne l'energia prodotta.

43. Per la riforma della disciplina del servizio elettrico nelle piccole reti isolate di cui all'articolo 2, comma 17, del decreto

legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché del servizio svolto dalle imprese elettriche minori di cui all'articolo 4, numero 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni, un decreto legislativo secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) tutela dei clienti finali e sviluppo, ove le condizioni tecnico-economiche lo consentano, dell'interconnessione con la rete di trasmissione nazionale;

b) definizione di obiettivi temporali di miglioramento dell'efficienza e dell'economicità del servizio reso dalle imprese, con individuazione di specifici parametri ai fini della determinazione delle integrazioni tariffarie;

c) previsione di interventi sostitutivi per assicurare la continuità e la qualità della fornitura.

44. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 7, lettera r), e senza che da ciò derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino della normativa tecnica impiantistica all'interno degli edifici;

b) promozione di un reale sistema di verifica degli impianti di cui alla lettera a) per accertare il rispetto di quanto previsto dall'attuale normativa in materia con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo un'effettiva sicurezza.

45. Il comma 7 dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è sostituito dal seguente:

« 7. I soggetti titolari di concessioni di distribuzione possono costituire una o più società per azioni, di cui mantengono il controllo e a cui trasferiscono i beni e i rapporti in essere, le attività e le passività relativi alla distribuzione di energia elettrica e alla vendita ai clienti vincolati. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede ad emanare i criteri per le opportune modalità di separazione gestionale e amministrativa delle attività esercitate dalle predette società ».

46. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare la fornitura di gas naturale ai clienti finali allacciati alla rete, con consumi inferiori o pari a 200.000 *standard* metri cubi annui, che, anche temporaneamente, sono privi di un fornitore o che risiedono in aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede a individuare, mediante procedure a evidenza pubblica, una o più imprese di vendita del gas che si impegnino ad effettuare detta fornitura nelle indicate aree geografiche.

47. La fornitura di gas naturale di cui al comma 46, a condizioni di mercato, è effettuata dalle imprese individuate, ai sensi dello stesso comma, entro il termine massimo di quindici giorni a partire dal ricevimento della richiesta da parte del cliente finale. La stessa fornitura, ivi inclusi i limiti e gli aspetti relativi al bilanciamento fisico e commerciale, è esercitata dalle imprese di vendita in base ad indirizzi stabiliti dal Ministro delle attività produttive da emanare, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

48. Resta ferma la possibilità di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

49. Al fine di garantire la sicurezza del sistema nazionale del gas e l'attuazione

della transizione dello stesso ai nuovi assetti, i termini di cui all'articolo 28, comma 4, e all'articolo 36 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono differiti al 31 dicembre 2005.

50. Le cessioni di gas effettuate nel sistema del gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *ee*), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si considerano effettuate, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, all'atto del pagamento del corrispettivo, salvo il disposto del quarto comma del medesimo articolo 6.

51. Il comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è abrogato.

52. Al fine di garantire la sicurezza di approvvigionamento e i livelli essenziali delle prestazioni nel settore dello stoccaggio e della vendita di gas di petrolio liquefatti (GPL), il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a riordinare le norme relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione di gas di petrolio liquefatti. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare adeguati livelli di sicurezza anche attraverso la revisione delle vigenti regole tecniche, ferma restando la competenza del Ministero dell'interno in materia di emanazione delle norme tecniche di prevenzione incendi e quella del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di prevenzione e protezione dai rischi industriali;

b) garantire e migliorare il servizio all'utenza, anche attraverso la determinazione di requisiti tecnici e professionali per l'esercizio dell'attività e l'adeguamento della normativa inerente la logistica, la commercializzazione e l'impiantistica;

c) rivedere il relativo sistema sanzionatorio, con l'introduzione di sanzioni proporzionali e dissuasive.

53. Ai fini di promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, nell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, le parole: « entro l'anno successivo alla data di immatricolazione » sono sostituite dalle seguenti: « entro i tre anni successivi alla data di immatricolazione ».

54. I contributi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, come modificato dal comma 53, sono erogati anche a favore delle persone giuridiche.

55. Le regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali non riservate allo Stato ai sensi del comma 7.

56. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera a), sono attività sottoposte a regimi autorizzativi:

a) l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;

b) la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;

c) la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;

d) la variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali.

57. Le autorizzazioni sono rilasciate dalla regione, sulla base degli indirizzi e

degli obiettivi generali di politica energetica, previsti dai commi 3, 4 e 7, fatte salve le disposizioni vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo.

58. Le modifiche degli stabilimenti di lavorazione o dei depositi di oli minerali, non ricomprese nelle attività di cui al comma 56, lettere c) e d), nonché quelle degli oleodotti, sono liberamente effettuate dall'operatore, nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo.

59. Allo scopo di promuovere l'espansione dell'offerta energetica, anche al fine di migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti e di garantire un efficace assetto delle infrastrutture energetiche, il Ministero delle attività produttive può concludere, per investimenti in opere localizzate nelle aree depresse del Paese e definite di pubblica utilità in applicazione del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, contratti di programma da stipulare previa specifica autorizzazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e della legislazione applicabile. Con apposito regolamento emanato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono definite condizioni di ammissibilità e modalità operative dell'intervento pubblico.

60. Nei casi previsti dalle norme vigenti, la procedura di valutazione di impatto ambientale si applica alla realizzazione e al potenziamento di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto ivi comprese le opere connesse, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e all'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, valgono anche per la realizzazione di

stoccaggi di gas naturale in sotterraneo, ferma restando l'applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale, ove stabilito dalla legge.

61. I titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo possono usufruire di non più di due proroghe di dieci anni, qualora abbiano eseguito i programmi di stoccaggio e adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle concessioni medesime.

62. Il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'interno, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più accordi di programma con gli operatori interessati, gli istituti di ricerca e le regioni interessate, per l'utilizzo degli idrocarburi liquidi derivati dal metano.

63. Ai fini della concessione dei contributi per la realizzazione di adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche, previsti dall'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, sono ammissibili le spese relative alle seguenti voci: progettazione, direzione lavori e sicurezza; servitù, danni, concessioni e relative spese; materiali; trasporti; lavori di costruzione civile, montaggi e messa in gas; costi interni; eventuali saggi archeologici ove necessario.

64. Qualora i comuni o i loro consorzi si avvalgano di società concessionarie per la costruzione delle reti di distribuzione del gas naturale, le spese ammissibili al finanziamento ai sensi della legge 28 novembre 1980, n. 784, comprendono i costi di diretta imputazione, i costi sostenuti dalle unità aziendali impiegate direttamente e indirettamente nella costruzione dei beni, per la quota imputabile ai singoli beni. I predetti costi sono comprensivi anche delle spese generali nella misura massima del 5 per cento del costo complessivo del bene. Non sono comunque ammissibili alle agevolazioni le maggiori spese sostenute oltre l'importo globale approvato con il decreto di concessione del contributo.

65. Per i progetti ammessi ai benefici di cui ai commi 63 e 64, le imprese del gas e le società concessionarie presentano al Ministero delle attività produttive, unitamente allo stato di avanzamento finale, una dichiarazione del legale rappresentante, attestante che il costo effettivamente sostenuto per la realizzazione delle opere non è inferiore alla spesa complessiva determinata in sede di istruttoria. Nel caso in cui il costo effettivo risulti inferiore alla spesa complessiva determinata in sede di istruttoria, gli stessi soggetti presentano la documentazione finale di spesa corredata da una dichiarazione del legale rappresentante che indichi le variazioni intervenute tra la spesa ammessa a finanziamento e i costi effettivi relativi alle singole opere realizzate. Il contributo è calcolato sulla base della spesa effettivamente sostenuta.

66. Il concessionario delle opere di metanizzazione non è tenuto a richiedere la certificazione del comune ai fini della presentazione degli stati di avanzamento intermedi dei lavori di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni.

67. I termini per la presentazione al Ministero delle attività produttive della documentazione finale di spesa e della documentazione di collaudo, previsti dall'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 30 novembre 1998, n. 416, già differiti al 31 dicembre 2002 dall'articolo 8-*quinquies* del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, sono ulteriormente differiti al 30 giugno 2005.

68. Al comma 10-*bis* dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, la parola: «decorre» è sostituita dalle seguenti: «e il periodo di cui al comma 9 del presente articolo decorrono» e le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

69. La disposizione di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, relativa al regime transitorio degli affidamenti e delle concessioni in essere al 21 giugno 2000, data di entrata in vigore del medesimo decreto

legislativo, va interpretata nel senso che è fatta salva la facoltà di riscatto anticipato se stabilita nei relativi atti di concessione e di assegnazione, da esercitare secondo le norme ivi stabilite. Il servizio riscattato deve essere affidato a terzi con le modalità stabilite dall'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 164 del 2000, esclusivamente mediante l'indizione di gare per l'affidamento del servizio.

70. Ai fini della diversificazione delle fonti energetiche a tutela della sicurezza degli approvvigionamenti e dell'ambiente, il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più accordi di programma con gli operatori interessati, gli istituti di ricerca e le regioni interessate, per la ricerca e l'utilizzo di tecnologie avanzate e ambientalmente sostenibili per la produzione di energia elettrica o di carburanti da carbone.

71. Hanno diritto alla emissione dei certificati verdi previsti ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, l'energia elettrica prodotta con l'utilizzo dell'idrogeno e l'energia prodotta in impianti statici con l'utilizzo dell'idrogeno ovvero con celle a combustibile nonché l'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento urbano, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento.

72. L'articolo 23, comma 8, terzo periodo, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, si applica anche alle piccole derivazioni ad uso idroelettrico di pertinenza di soggetti diversi dall'Enel Spa, previa presentazione della relativa domanda entro il 31 dicembre 2005.

73. Il risparmio di energia primaria ottenuto mediante la produzione e l'utilizzo di calore da fonti energetiche rinnovabili costituisce misura idonea al conseguimento degli obiettivi di cui ai provvedimenti attuativi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999,

n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

74. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo la parola: « soggetti » sono inserite le seguenti: « , diversi da quelli di cui al terzo periodo, ».

75. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: « I soggetti destinatari di incentivi relativi alla realizzazione di impianti alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili che non rispettino la data di entrata in esercizio dell'impianto indicata nella convenzione e nelle relative modifiche e integrazioni sono considerati rinunciataria qualora non abbiano fornito idonea prova all'Autorità per l'energia elettrica e il gas di avere concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa mediante l'acquisizione della disponibilità delle aree destinate ad ospitare l'impianto, nonché l'accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica formulato dal gestore competente, ovvero l'indizione di gare di appalto o la stipulazione di contratti per l'acquisizione di macchinari o per la costruzione di opere relative all'impianto, ovvero la stipulazione di contratti di finanziamento dell'iniziativa o l'ottenimento in loro favore di misure di incentivazione previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato. I soggetti beneficiari che abbiano adempiuto l'onere di cui al terzo periodo non sono considerati rinunciataria e perdono il diritto alle previste incentivazioni nei limiti corrispondenti al ritardo accumulato ».

76. Il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali, stipula un accordo di programma quinquennale con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) per l'attuazione delle misure a sostegno della diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali dell'energia. Dal predetto

accordo di programma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

77. Il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione degli idrocarburi in terraferma costituiscono titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessari, degli interventi di modifica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio, che sono dichiarati di pubblica utilità. Essi sostituiscono, ad ogni effetto, autorizzazioni, permessi, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624.

78. Il permesso e la concessione di cui al comma 77 sono rilasciati a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le amministrazioni statali, regionali e locali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

79. La procedura di valutazione di impatto ambientale, ove richiesta dalle norme vigenti, si conclude entro il termine di tre mesi per le attività in terraferma ed entro il termine di quattro mesi per le attività in mare e costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzativo. Decorso tale termine, l'amministrazione competente in materia di valutazione di impatto ambientale si esprime nell'ambito della conferenza di servizi convocata ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

80. Nel caso di permessi di ricerca, l'istruttoria si conclude entro il termine di sei mesi dalla data di conclusione del procedimento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

81. Nel caso di concessioni di coltivazione, l'istruttoria si conclude entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione dello studio di impatto ambientale alle amministrazioni competenti.

82. Gli atti di cui al comma 77 indicano le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del richiedente per garantire la tutela ambientale e dei beni culturali.

Qualora le opere di cui al comma 77 comportino variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio del permesso o della concessione di cui al medesimo comma 77 ha effetto di variante urbanistica.

83. Le disposizioni di cui ai commi da 77 a 82 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero quelli per cui sia in corso di conclusione il relativo procedimento su dichiarazione del proponente.

84. Il valore complessivo delle misure stabilite, a seguito di specifici accordi tra la regione e gli enti locali interessati ed i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi in terraferma non ancora entrate in produzione alla data di entrata in vigore della presente legge, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio dovuto alla costruzione degli impianti e delle opere necessarie, agli interventi di modifica, alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili all'esercizio, non può eccedere il valore complessivo del 15 per cento di quanto comunque spettante alla regione e agli enti locali per le aliquote di prodotto della coltivazione. La regione competente per territorio provvede alla ripartizione dei contributi compensativi con gli enti locali interessati. La mancata sottoscrizione degli accordi non costituisce motivo per la sospensione dei lavori necessari per la messa in produzione dei giacimenti di idrocarburi o per il rinvio dell'inizio della coltivazione.

85. È definito come impianto di microgenerazione un impianto per la produzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo, con capacità di generazione non superiore a 1 MW.

86. L'installazione di un impianto di microgenerazione, purché omologato, è soggetta a norme autorizzative semplificate. In particolare, se l'impianto è termoelettrico, è assoggettata agli stessi oneri tecnici e autorizzativi di un impianto di generazione di calore con pari potenzialità termica.

87. Non sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti di cui alle lettere *c)* ed *e)* del punto 2 dell'allegato B, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 1999, qualora tali progetti siano relativi a impianti di produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 1 MW.

88. Il valore dei certificati verdi emessi ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è stabilito in 0,05 GWh o multipli di detta grandezza.

89. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro dell'interno, emana con proprio decreto le norme per l'omologazione degli impianti di microgenerazione, fissandone i limiti di emissione e di rumore e i criteri di sicurezza.

90. A decorrere dall'anno 2005, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas effettua annualmente il monitoraggio dello sviluppo degli impianti di microgenerazione e invia una relazione sugli effetti della generazione distribuita sul sistema elettrico ai Ministri di cui al comma 89, alla Conferenza unificata e al Parlamento.

91. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, è sostituito dal seguente:

« 4. Il soggetto che immette in consumo i prodotti indicati nel comma 1 è obbligato a mantenere la scorta imposta indipendentemente dal tipo di attività svolta e dalla capacità autorizzata dell'impianto presso il quale è avvenuta l'immissione al consumo ».

92. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, è inserito il seguente:

« 1-bis. Al solo fine di soddisfare l'obbligo stabilito annualmente dall'A.I.E. di

cui al comma 1, il prodotto Orimulsion può essere equiparato, nella misura fissata nel decreto annuale di determinazione degli obblighi di scorta di cui all'articolo 1, ai prodotti petroliferi di cui all'allegato A del presente decreto. Per tale prodotto l'immissione al consumo è desunta dall'avvenuto perfezionamento degli adempimenti doganali per l'importazione ».

93. L'articolo 8 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, è abrogato.

94. Ai fini di una migliore attuazione della normativa in materia di aliquote di prodotto della coltivazione, dopo il comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è inserito il seguente:

« 5-bis. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2002 i valori unitari dell'aliquota di coltivazione sono determinati:

a) per l'olio, per ciascuna concessione e per ciascun titolare in essa presente, come media ponderale dei prezzi di vendita da esso fatturati nell'anno di riferimento. Nel caso di utilizzo diretto dell'olio da parte del concessionario, il valore dell'aliquota è determinato dallo stesso concessionario sulla base dei prezzi sul mercato internazionale di greggi di riferimento con caratteristiche similari, tenuto conto del differenziale delle rese di produzione;

b) per il gas, per tutte le concessioni e per tutti i titolari, in base alla media aritmetica relativa all'anno di riferimento dell'indice QE, quota energetica del costo della materia prima gas, espresso in euro per MJ, determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi della deliberazione 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 30 aprile 1999, e successive modificazioni, assumendo fissa l'equivalenza 1 Smc = 38,52 MJ. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'aggiornamento di tale indice, ai soli fini del presente articolo, è effettuato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas sulla base dei parametri di cui alla stessa deliberazione ».

95. Dopo il comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è inserito il seguente:

«6-bis. Per le produzioni di gas ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2002, al fine di tenere conto di qualunque onere, compresi gli oneri relativi alla coltivazione, al trattamento e al trasporto, in luogo delle riduzioni di cui al comma 6, l'ammontare della produzione annuale di gas esentata dal pagamento dell'aliquota per ciascuna concessione di coltivazione, di cui al comma 3, è stabilita in 25 milioni di Smc di gas per le produzioni in terraferma e in 80 milioni di Smc di gas per le produzioni in mare».

96. Il valore unitario delle aliquote relative alle produzioni di gas riferite ad anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, fino all'anno 2001, qualora non sussista la possibilità di attribuire in modo univoco ad una singola concessione di coltivazione il prezzo medio fatturato del gas da essa proveniente, può essere determinato da ciascun titolare come media ponderale dei prezzi di vendita da esso fatturati in tutte le concessioni per le quali non sussiste la suddetta possibilità di attribuzione univoca.

97. Dopo il comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è inserito il seguente:

«2-bis. I titolari di concessioni di coltivazione che hanno presentato istanze di esonero ai sensi dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, in merito alle quali non risultino conclusi i relativi accertamenti, inviano entro il 31 dicembre 2004 l'aggiornamento dei prospetti di cui al comma 2 relativamente alle opere che risultavano ancora in corso alla data del 31 dicembre 1997. L'aggiornamento, sottoscritto dal legale rappresentante del concessionario o da un suo delegato, indica altresì l'importo delle eventuali aliquote non corrisposte e ad esso si allega copia dell'avvenuto versamento, entro la stessa data, a titolo definitivo, dell'80 per cento dell'importo indicato».

98. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono abrogati.

99. Ad integrazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, la gestione e la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, che si intendono comprensivi degli elementi di combustibile nucleare irraggiato e dei materiali nucleari presenti sull'intero territorio nazionale, è svolta secondo le disposizioni di cui ai commi da 100 a 107.

100. La Società gestione impianti nucleari (SOGIN Spa) provvede alla messa in sicurezza ed allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi di III categoria, nei siti che saranno individuati secondo le medesime procedure per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi di I e II categoria indicate dall'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368.

101. Con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, viene individuato il sito per la sistemazione definitiva dei rifiuti di II categoria. Le opere da realizzare di cui al presente comma e al comma 100 sono opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

102. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di copertura dei costi relativi alla messa in sicurezza e stoccaggio dei rifiuti radioattivi non coperti dagli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui al decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Dalle disposi-

zioni del presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

103. Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui al decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, nonché alla sicurezza del sistema elettrico nazionale, la SOGIN Spa, su parere conforme del Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, valorizza i siti e le infrastrutture esistenti.

104. Ai fini di una migliore valorizzazione e utilizzazione delle strutture e delle competenze sviluppate, la SOGIN Spa svolge attività di ricerca, consulenza, assistenza e servizio in tutti i settori attinenti all'oggetto sociale, in particolare in campo energetico, nucleare e di protezione dell'ambiente, anche all'estero. Le attività di cui al presente comma sono svolte dalla medesima società, in regime di separazione contabile anche tramite la partecipazione ad associazioni temporanee di impresa.

105. I soggetti produttori e detentori di rifiuti radioattivi di cui al comma 101 conferiscono, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, anche in relazione agli sviluppi della tecnica e alle indicazioni dell'Unione europea, tali rifiuti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio al deposito di cui al comma 101 o a quello di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, a seconda della categoria di appartenenza. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono definiti i tempi e le modalità tecniche del conferimento.

106. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque ometta di effettuare il conferimento di cui al comma 105, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino a euro 1.000.000. Chiunque violi le norme tecniche e le modalità definite dal decreto di cui al comma 105, è soggetto alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma non inferiore a euro 100.000 e non superiore a euro 300.000.

107. Al decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « è effettuata » sono inserite le seguenti: « , garantendo la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori nonché la tutela dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti, »;

b) all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno » sono inserite le seguenti: « e in relazione alle condizioni antropiche del territorio »;

c) all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, le parole: « , di cui uno con funzioni di presidente » sono soppresse;

d) all'articolo 2, comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Il Presidente della Commissione è nominato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

108. Con decreto del Ministro delle attività produttive, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono definite le caratteristiche tecniche e le modalità di accesso e di connessione fra le reti energetiche nazionali e quelle degli Stati il cui territorio è interamente compreso nel territorio italiano.

109. I gruppi generatori concorrono alla sicurezza dell'esercizio delle reti di distribuzione e trasporto con potenze inseribili su richiesta del distributore locale o del Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, secondo modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, previo parere del Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa.

110. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2007, gli impianti riconosciuti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 1999, che utilizzano, per la produzione di energia elettrica in combustione, farine animali oggetto di smaltimento ai sensi del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, possono imputare a fonte rinnovabile la produzione di energia elettrica in misura pari al 100 per cento della differenza ottenuta applicando le modalità di calcolo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del predetto decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, con riferimento esclusivo all'energia elettrica imputabile alle farine animali e al netto della produzione media di elettricità imputabile a fonti rinnovabili nel triennio antecedente al 1° aprile 1999. La produzione di energia elettrica di cui al presente comma non può essere oggetto di ulteriori forme di incentivazione o sostegno.

111. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le spese per le attività svolte dagli uffici della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, quali autorizzazioni, permessi o concessioni, volte alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche di competenza statale il cui valore sia di entità superiore a 5 milioni di euro, salvo esclusione disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, per le relative istruttorie tecniche e amministrative e per le conseguenti necessità logistiche e operative, sono poste a carico del soggetto richiedente tramite il versamento di un contributo di importo non superiore allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare. L'obbligo di versamento.

112. Alle spese delle istruttorie di cui al comma 111, ivi comprese le spese di

funzionamento degli organi consultivi, operanti presso la citata Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, incaricati di rendere pareri ai fini dell'istruttoria di cui al medesimo comma 111, si provvede nel limite delle somme derivanti dai versamenti di cui al comma 111 che, a tal fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive.

113. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alle attività svolte dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia per la prevenzione e l'accertamento degli infortuni e la tutela dell'igiene del lavoro negli impianti e nelle lavorazioni soggetti alle norme di polizia mineraria, nonché per i controlli di produzione e per la tutela dei giacimenti.

114. All'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono soppresse le parole: « per non più di una volta ».

115. All'articolo 3, comma 15, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è soppresso il secondo periodo.

116. Al fine di garantire lo svolgimento degli adempimenti previsti dalla presente legge, e nei limiti delle effettive disponibilità derivanti dai versamenti di cui al comma 111 presso la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, possono essere nominati, nei limiti delle risorse disponibili, non più di ulteriori venti esperti con le medesime modalità previste dall'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e dalle relative disposizioni attuative.

117. Al fine di garantire la maggiore funzionalità dei compiti assegnati al Ministero delle attività produttive nel settore energetico, per il trattamento del personale, anche dirigenziale, già appartenente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2004. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per la

ripartizione della somma di cui al periodo precedente, con effetto dal 1° gennaio 2004.

118. All'onere derivante dall'attuazione del comma 117, pari a euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come da ultimo rifinanziata dalla tabella C, voce « Ministero delle attività produttive », allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

119. All'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 28, la parola: « ottanta » è sostituita dalla seguente: « centoventi »;

b) al comma 30, la parola: « quaranta » è sostituita dalla seguente: « sessanta ».

120. Al fine di accrescere la sicurezza e l'efficienza del sistema energetico nazionale, mediante interventi per la diversificazione delle fonti e l'uso efficiente dell'energia, il Ministero delle attività produttive:

a) realizza, per il triennio 2004-2006, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, un piano nazionale di educazione e informazione sul risparmio e sull'uso efficiente dell'energia, nel limite di spesa, per ciascun anno, rispettivamente di euro 2.520.000, 2.436.000 e 2.468.000;

b) realizza, nel triennio 2004-2006, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, progetti pilota per il risparmio ed il contenimento dei consumi energetici in edifici utilizzati come uffici da pubbliche amministrazioni, nel limite di spesa di euro 5.000.000 annui;

c) potenzia la capacità operativa della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, incrementando, nel limite di 20 unità, in deroga alle vigenti disposizioni, la dotazione di risorse umane, mediante assunzioni nel triennio 2004-2006 e mediante contratti con per-

sonale a elevata specializzazione in materie energetiche, il cui limite di spesa è di euro 500.000 annui;

d) promuove, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in esecuzione di accordi di cooperazione internazionale esistenti, studi di fattibilità e progetti di ricerca in materia di tecnologie pulite del carbone e ad « emissione zero », progetti di sequestro dell'anidride carbonica e sul ciclo dell'idrogeno, consentendo una efficace partecipazione nazionale agli stessi accordi, nel limite di spesa di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006;

e) sostiene, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui alla lettera d), gli oneri di partecipazione all'*International Energy Forum* e promuove le attività, previste per il triennio 2004-2006, necessarie per l'organizzazione della Conferenza internazionale, che l'Italia ospita come presidenza di turno.

121. All'onere derivante dall'attuazione del comma 120, pari a euro 13.020.000 per l'anno 2004, a euro 12.936.000 per l'anno 2005 e a euro 12.968.000 per l'anno 2006, si provvede, quanto a euro 3.020.000 per l'anno 2004, a euro 2.936.000 per l'anno 2005 e a euro 2.968.000 per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive e, quanto a euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del medesimo bilancio 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

122. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, ai sensi e secondo i principi e criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento delle norme vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento e comunque in conformità alle disposizioni della presente legge, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa;

b) articolazione della normativa per settori, tenendo anche conto dell'organizzazione dei mercati di riferimento e delle esigenze di allineamento tra i diversi settori che derivano dagli esiti del processo di liberalizzazione e di formazione del mercato interno europeo;

c) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali, nel rispetto delle competenze conferite alle amministrazioni centrali e regionali.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: che contribuiscono con la seguente: atte.

1. 260. Ruggeri, Vernetti.

Al comma 3, lettera e), primo periodo, sopprimere la parola: equilibrato.

1. 261. Ruggeri, Vernetti.

Al comma 3, lettera e), secondo periodo, sopprimere le parole: anche attraverso il sistema complessivo dei meccanismi di mercato,

1. 241. Alfonso Gianni.

Al comma 3, lettera e), secondo periodo, sostituire le parole: anche attraverso il sistema complessivo con le seguenti: attraverso il sistema complessivo delle incentivazioni e.

1. 1. Ruggeri, Vernetti.

Al comma 3, lettera e), secondo periodo, dopo le parole: sistema complessivo aggiungere le seguenti: delle incentivazioni e

1. 2. Realacci, Vianello, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Lulli.

Al comma 5, sopprimere le parole da: , fatto salvo fino alla fine del comma.

***1. 220.** Polledri.

Al comma 5, sopprimere le parole da: , fatto salvo fino alla fine del comma.

***1. 262.** Ruggeri, Vernetti.

Al comma 7, alinea, sostituire le parole: avvalendosi dell'Autorità con le seguenti: attraverso l'Autorità.

1. 263. Ruggeri, Vernetti.

Al comma 7, lettera e), sopprimere le parole: in via esclusiva.

***1. 207.** Nesi, Vianello, Vigni, Lion, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 7, lettera e), sopprimere le parole: in via esclusiva.

***1. 270.** Ruggeri, Verneti, Realacci.

Al comma 7, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) la valutazione di impatto ambientale delle opere e infrastrutture energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti;

1. 271. Ruggeri, Verneti.

Al comma 7, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) la fissazione degli obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili e di utilizzo efficiente e razionale dell'energia, nonché di risparmio energetico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata « Conferenza unificata »;

1. 272. Ruggeri, Verneti.

Al comma 8, lettera c), numero 4) sopprimere le parole: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

1. 273. Ruggeri, Verneti.

Al comma 18, primo periodo, sostituire le parole: ad almeno l'80 con le seguenti: all'80.

1. 221. Polledri.

Al comma 18, primo periodo, sostituire le parole: almeno venti con la seguente: venti.

***1. 3.** Pappaterra, Vianello, Vigni, Realacci, Lion, Nesi, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 18, primo periodo, sostituire le parole: almeno venti con la seguente: venti.

***1. 222.** Polledri.

Sopprimere il comma 25.

1. 4. Ruggeri, Verneti, Realacci.

Al comma 26, capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: dalle norme vigenti, aggiungere le seguenti: fatte salve le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali,

1. 5. Realacci, Vianello, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Verneti.

Al comma 26, capoverso 2, sopprimere la lettera b).

1. 6. Ruggeri, Verneti.

Al comma 26, capoverso 2, lettera b), sopprimere l'ultimo periodo.

1. 7. Lion, Vianello, Vigni, Realacci, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 26, capoverso 3, primo periodo, sostituire la parola: centottanta con la seguente: centoventi.

1. 223. Polledri.

Al comma 26, capoverso 4, secondo periodo, sopprimere le parole da: o, nei casi fino alla fine del capoverso.

1. 8. Ruggeri, Verneti, Realacci.

Al comma 26, capoverso 4, secondo periodo, sopprimere le parole: e, in ogni caso, entro il termine di cui al comma 3.

- 1. 9.** Realacci, Vianello, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 26, sopprimere il capoverso 4-bis.

- *1. 10.** Lion, Vianello, Vigni, Nesi, Pappaterra, Verneti, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 26, sopprimere il capoverso 4-bis.

- *1. 11.** Ruggeri, Verneti, Realacci.

Al comma 26, dopo il capoverso 4-bis, aggiungere il seguente:

4-bis.1. Qualora in conferenza di servizi un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico/artistico esprima un motivato dissenso alla concessione dell'autorizzazione alla costruzione delle opere oggetto del presente provvedimento, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri.

- 1. 12.** Lion, Vianello, Vigni, Realacci, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 26, sopprimere il capoverso 4-ter.

- 1. 13.** Lion, Vianello, Vigni, Realacci, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Sopprimere il comma 27.

- 1. 14.** Realacci, Vianello, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino; Ruggeri, Verneti.

Sopprimere il comma 28.

- 1. 274.** Ruggeri, Verneti.

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

28-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per assicurare, anche nel medio termine, il raggiungimento e il mantenimento di condizioni economiche per garantire un adeguato livello di capacità di produzione di energia elettrica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere un sistema competitivo per la remunerazione della capacità di produzione;

b) consentire, al fine di incentivare l'ingresso di nuova capacità produttiva, la possibilità di concorrere al sistema di cui alla lettera *a)* anche per capacità di nuova realizzazione;

c) prevedere un sistema di garanzie da fornire e sanzioni, non inferiori agli oneri di sostituzione e non superiori al doppio degli stessi, per gli operatori che non rispettano gli impegni quantitativi e temporali assunti.

- 1. 15.** Ruggeri, Verneti.

Al comma 30, capoverso 5-sexies, sostituire le parole: hanno diritto di recedere con la seguente: recedono.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il secondo periodo.

- *1. 16.** Lulli, Quartiani, Gambini.

Al comma 30, capoverso 5-sexies, sostituire le parole: hanno diritto di recedere con la seguente: recedono.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il secondo periodo.

***1. 17.** Lusetti, Ruggeri.

Al comma 30, capoverso 5-sexies, sostituire le parole da: recedere fino a: elettrica ed il gas *con le seguenti:* chiedere con comunicazione al proprio distributore, con preavviso di tre mesi, di essere compresi nel mercato dei clienti vincolati per almeno un anno.

1. 299. Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra, Ruggia, Grotto, Vianello.

Al comma 30, capoverso 5-sexies, aggiungere, in fine, le parole: che mantiene le prerogative stabilite dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, fino al 31 dicembre 2004. Il Ministero delle attività produttive, in relazione alla situazione del mercato e alla competizione nell'ambito dell'Unione europea, definisce con decreto legislativo nuove modalità di funzionamento e compiti dell'Acquirente Unico Spa, fino a prevederne la soppressione. Nel caso di soppressione della predetta società, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede a stabilire una tariffa sociale per clienti delle fasce più deboli.

1. 21. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra, Ruggia, Grotto.

Sopprimere il comma 31.

***1. 22.** Lulli, Quartiani, Gambini.

Sopprimere il comma 31.

***1. 23.** Lusetti, Ruggeri, Vernetti.

Al comma 32, sostituire la parola: vincolati con la seguente: finali.

1. 224. Polledri.

Al comma 33, secondo periodo, sostituire le parole: sentita l'Autorità con le seguenti: previo parere dell'Autorità

1. 24. Ruggeri, Vernetti, Lulli.

Al comma 34, secondo periodo, sostituire le parole da: tre mesi *fino a:* le norme e *con le seguenti:* sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle attività produttive e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, provvederanno ad emanare.

1. 265. Ruggeri, Vernetti.

Al comma 34, secondo periodo, sopprimere le parole: il Ministero delle attività produttive,

1. 25. Ruggeri, Vernetti.

Al comma 34, secondo periodo, sostituire le parole da: , l'Autorità *fino a:* le norme e *con le seguenti:* e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, provvederanno ad emanare.

1. 264. Vernetti, Ruggeri.

Al comma 34, secondo periodo, dopo le parole: per l'energia elettrica e il gas *aggiungere le seguenti:* e previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

1. 276. Ruggeri, Vernetti.

Al comma 34, secondo periodo, sostituire le parole: modificare e integrare le norme e i provvedimenti rilevanti ai fini dell'ap-

plicazione con le seguenti: emanare le norme tecniche ed i provvedimenti necessari all'applicazione.

- 1. 26.** Lion, Vianello, Vigni, Realacci, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 34, aggiungere, in fine, le parole: , valutando anche la possibilità di escludere dal divieto previsto dal presente comma, per un periodo limitato e in relazione agli obblighi imposti dalle disposizioni sull'efficienza e il risparmio energetico, le società di distribuzione dell'energia.

- 1. 275.** Realacci, Ruggeri, Vernetti.

Al comma 37, terzo periodo, dopo le parole: interventi di potenziamento aggiungere le seguenti: autorizzati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

- 1. 400.** Governo.

(Approvato)

Al comma 37, sopprimere l'ultimo periodo.

- 1. 304.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra, Ruggia, Grotto.

Al comma 37, ultimo periodo, sostituire le parole: 10 km con le seguenti: 20 km.

- 1. 225.** Polledri.

Al comma 37, ultimo periodo, dopo le parole: delle emissioni aggiungere le seguenti: ivi incluse le opere connesse.

- 1. 401.** Governo.

(Approvato)

Al comma 41, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fino alla scadenza delle convenzioni in essere. Dopo la scadenza delle predette convenzioni, l'energia di cui al primo e al terzo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, prodotta esclusivamente dalle categorie di impianti di cui al primo periodo del presente comma, è ritirata con le modalità di cui al medesimo primo periodo.

Conseguentemente, al medesimo comma:

al terzo periodo, sostituire le parole: al primo periodo del presente comma con le seguenti: al primo e al terzo periodo del presente comma, prevedendo una disciplina differenziata per le fonti rinnovabili e per quelle assimilate e;

all'ultimo periodo, sostituire le parole: primo periodo con le seguenti: terzo periodo.

- 1. 31.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra, Ruggia.

Al comma 41, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: fino alla scadenza delle convenzioni in essere. Dopo la scadenza delle predette convenzioni, l'energia di cui al primo e al terzo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, prodotta esclusivamente dalle categorie di impianti di cui al primo periodo del presente comma, è ritirata con le modalità di cui al medesimo primo periodo.

- 1. 32.** Ruggeri, Vernetti.

Al comma 42, sopprimere le parole: , ivi compresi gli impianti elettronucleari,

- *1. 244.** Alfonso Gianni, Lion, Maura Cossutta.

(Approvato)

Al comma 42, sopprimere le parole: , ivi compresi gli impianti elettronucleari,

***1. 402.** Governo.

(Approvato)

Al comma 42, sopprimere le parole: , ivi compresi gli impianti elettronucleari,

***1. 277.** Realacci, Ruggeri, Verneti, Vianello.

(Approvato)

Al comma 42, sostituire le parole: ivi compresi gli con le seguenti: ad esclusione degli.

****1. 35.** Realacci, Vianello, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Gambini, Quartiani.

Al comma 42, sostituire le parole: ivi compresi gli con le seguenti: ad esclusione degli.

****1. 248.** Alfonso Gianni.

Al comma 43, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) promozione dell'uso delle fonti rinnovabili in conformità con gli obiettivi nazionali.

***1. 36.** Lion, Vianello, Vigni, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 43, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

d) promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, in conformità con gli obiettivi nazionali.

***1. 37.** Realacci, Verneti, Ruggeri, Lion.

Dopo il comma 44 aggiungere il seguente:

44-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « I contratti bilaterali sono trasmessi all'Autorità per l'energia elettrica e il gas in copia conforme all'originale »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa può modificare i profili di immissione e di prelievo dei contratti bilaterali per motivi di incompatibilità delle clausole contrattuali con quanto disposto dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del presente decreto, e comunque quando tali contratti pregiudichino gravemente la concorrenza o la sicurezza e l'efficienza del servizio elettrico ».

****1. 38.** Ruggeri, Verneti.

Dopo il comma 44 aggiungere il seguente:

44-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « I contratti bilaterali sono trasmessi all'Autorità per l'energia elettrica e il gas in copia conforme all'originale »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa può modificare i profili di immissione e di prelievo dei contratti bilaterali per motivi di incompatibilità delle clausole contrattuali con quanto disposto dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del presente decreto, e comunque quando tali contratti pregiudichino gravemente la concorrenza o la sicurezza e l'efficienza del servizio elettrico ».

****1. 39.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra, Ruggia, Grotto.

Al comma 53, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: dieci anni.

1. 279. Realacci, Ruggeri, Vernetti.

Al comma 53, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.

1. 278. Realacci, Ruggeri, Vernetti.

Al comma 53, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: quattro anni.

1. 226. Polledri.

Al comma 54, aggiungere, in fine, le parole: , delle ONLUS e degli altri enti non commerciali.

1. 280. Ruggeri, Vernetti.

Sopprimere il comma 60.

1. 40. Realacci, Vianello, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 60, primo periodo, sopprimere le parole: Nei casi previsti dalle norme vigenti,

1. 41. Pappaterra, Vianello, Vigni, Realacci, Lion, Nesi, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 60, primo periodo, sopprimere le parole da: , fatte salve le disposizioni fino alla fine del comma.

1. 42. Ruggeri, Vernetti.

Al comma 60, sopprimere il secondo periodo.

1. 43. Realacci, Vianello, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 62, sopprimere le parole: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

1. 281. Ruggeri, Vernetti.

Al comma 67, sostituire le parole: 30 giugno 2005 con le seguenti: 30 giugno 2006.

1. 227. Polledri.

Al comma 69, primo periodo, sostituire le parole da: se stabilita fino alla fine del comma con le seguenti: , durante il periodo transitorio, se stabilita nei relativi atti di affidamento o di concessione. Tale facoltà va esercitata secondo le norme ivi stabilite. Le gare sono svolte in conformità all'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Il periodo transitorio di cui al citato articolo 15, comma 5, termina entro il 31 dicembre 2007, fatta salva la facoltà per l'ente locale affidante o concedente di prorogare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un anno la durata del periodo transitorio, qualora vengano ravvisate motivazioni di pubblico interesse. Nei casi previsti dall'articolo 15, comma 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il periodo transitorio non può comunque terminare oltre il 31 dicembre 2012. È abrogato il comma 8 dell'articolo 15 dello stesso decreto legislativo n. 164 del 2000.

***1. 229.** Polledri.

(Approvato)

Al comma 69, primo periodo, sostituire le parole da: se stabilita fino alla fine del

comma con le seguenti: , durante il periodo transitorio, se stabilita nei relativi atti di affidamento o di concessione. Tale facoltà va esercitata secondo le norme ivi stabilite. Le gare sono svolte in conformità all'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Il periodo transitorio di cui al citato articolo 15, comma 5, termina entro il 31 dicembre 2007, fatta salva la facoltà per l'ente locale affidante o concedente di prorogare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un anno la durata del periodo transitorio, qualora vengano ravvisate motivazioni di pubblico interesse. Nei casi previsti dall'articolo 15, comma 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il periodo transitorio non può comunque terminare oltre il 31 dicembre 2012. È abrogato il comma 8 dell'articolo 15 dello stesso decreto legislativo n. 164 del 2000.

***1. 403.** Governo.

(Approvato)

Al comma 69, primo periodo, sostituire le parole da: se stabilita fino alla fine del comma con le seguenti: durante il periodo transitorio, se stabilita nei relativi atti di affidamento o di concessione. Tale facoltà va esercitata secondo le norme ivi stabilite. Le gare sono svolte in conformità all'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Il periodo transitorio di cui al citato articolo 15, comma 5, termina entro il 31 dicembre 2005, fatta salva la facoltà per l'ente locale affidante o concedente di prorogare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un anno la durata del periodo transitorio, qualora vengano ravvisate motivazioni di pubblico interesse. Nei casi previsti dall'articolo 15, comma 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il periodo transitorio non può comunque terminare oltre il 31 dicembre 2012. È abrogato il comma 8 dell'articolo 15 dello stesso decreto legislativo n. 164 del 2000.

1. 228. Polledri.

Al comma 69, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il periodo transitorio di cui al comma 5 è fissato in sette anni a decorrere dal 31 dicembre 2000. Tale periodo può essere incrementato, alle condizioni sotto indicate, in misura non superiore a:

a) un anno nel caso in cui, almeno un anno prima dello scadere dei cinque anni, si realizzi una fusione societaria che consenta di servire un'utenza complessivamente non inferiore a due volte quella originariamente servita dalla maggiore delle società oggetto di fusione;

b) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), l'utenza servita risulti superiore a centomila clienti finali, o il gas naturale distribuito superi i cento milioni di metri cubi all'anno, ovvero l'impresa operi in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale;

c) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), il capitale privato costituisca almeno il 40 per cento del capitale sociale.

2) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Ove ricorra più di una delle condizioni indicate al comma 7, i relativi incrementi possono essere sommati. In ogni caso il periodo transitorio non potrà superare il termine del 2010».

****1. 47.** Lulli, Quartiani, Gambini.

Al comma 69, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il periodo transitorio di cui al comma 5 è fissato in sette anni a decorrere dal 31 dicembre 2000. Tale periodo

può essere incrementato, alle condizioni sotto indicate, in misura non superiore a:

a) un anno nel caso in cui, almeno un anno prima dello scadere dei cinque anni, si realizzi una fusione societaria che consenta di servire un'utenza complessivamente non inferiore a due volte quella originariamente servita dalla maggiore delle società oggetto di fusione;

b) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), l'utenza servita risulti superiore a centomila clienti finali, o il gas naturale distribuito superi i cento milioni di metri cubi all'anno, ovvero l'impresa operi in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale;

c) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), il capitale privato costituisca almeno il 40 per cento del capitale sociale.

2) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Ove ricorra più di una delle condizioni indicate al comma 7, i relativi incrementi possono essere sommati. In ogni caso il periodo transitorio non potrà superare il termine del 2010« .

****1. 48.** Lusetti, Ruggeri.

Al comma 70, sostituire le parole da: Ai fini del *fino a:* approvvigionamenti e *con le seguenti:* A tutela.

1. 267. Ruggeri, Verneti.

Al comma 70, dopo le parole: delle fonti energetiche *aggiungere le seguenti:* , allo scopo di produrre un incremento di elettricità per una quota equivalente, o comunque non superiore, a quella prodotta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili e.

1. 53. Realacci, Verneti, Vianello, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Dopo il comma 70, aggiungere i seguenti:

70-bis. A decorrere dall'anno 2005 e fino al 2007, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, è incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione. Il Ministro delle attività produttive, con propri decreti emanati di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, stabilisce gli ulteriori incrementi della medesima quota minima, per il triennio 2008-2010 e per il triennio 2011-2013. Tali decreti sono emanati, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2005 ed entro il 31 dicembre 2008.

70-ter. A decorrere dall'anno 2005, a seguito della verifica effettuata ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 1999, il Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa comunica all'Autorità per l'energia elettrica e il gas i nominativi dei soggetti inadempienti. A detti soggetti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas applica, ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, sanzioni pari a 1,5 volte la somma necessaria per l'acquisto, nell'anno precedente, di « certificati verdi » in quantità pari all'entità dell'inadempienza.

70-quater. I soggetti che omettono di presentare l'autocertificazione di cui all'articolo 3, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, sono considerati inadempienti per la quantità di certificati correlata al totale di elettricità importata e prodotta nell'anno precedente dal soggetto, e sanzionati con le modalità di cui al comma 70-ter.

70-quinquies. Il prezzo unitario di riferimento per il calcolo delle sanzioni di cui al comma 70-ter è il prezzo massimo

dei « certificati verdi » formati nel corso dell'anno precedente sul mercato di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, o, se superiore, quello dei certificati emessi dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa ai sensi dell'articolo 9 del decreto medesimo.

70-sexies. I proventi delle sanzioni di cui ai commi *70-ter* e *70-quater* confluiscono nel Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, al fine di contribuire alla copertura di tale voce degli oneri generali di sistema.

70-septies. Il risparmio di energia primaria ottenuto mediante la produzione e l'utilizzo di calore da fonti energetiche rinnovabili costituisce misura idonea al conseguimento degli obiettivi di cui ai provvedimenti attuativi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

1. 54. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra, Ruggia, Grotto.

Dopo il comma 70, aggiungere i seguenti:

70-bis. A decorrere dall'anno 2005 e fino al 2007, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, è incrementata annualmente di 1 punto percentuale, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione. Il Ministro delle attività produttive, con propri decreti emanati di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, stabilisce gli ulteriori incrementi della medesima quota minima, per il triennio 2008-2010 e per il triennio 2011-2013. Tali

decreti sono emanati, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2005 ed entro il 31 dicembre 2008.

70-ter. A decorrere dall'anno 2005, a seguito della verifica effettuata ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 1999, il Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa comunica all'Autorità per l'energia elettrica e il gas i nominativi dei soggetti inadempienti. A detti soggetti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas applica, ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, sanzioni pari a 1,5 volte la somma necessaria per l'acquisto, nell'anno precedente, di « certificati verdi » in quantità pari all'entità dell'inadempienza.

70-quater. I soggetti che omettono di presentare l'autocertificazione di cui all'articolo 3, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, sono considerati inadempienti per la quantità di certificati correlata al totale di elettricità importata e prodotta nell'anno precedente dal soggetto, e sanzionati con le modalità di cui al comma *70-ter*.

70-quinquies. Il prezzo unitario di riferimento per il calcolo delle sanzioni di cui al comma *70-ter* è il prezzo massimo dei « certificati verdi » formati nel corso dell'anno precedente sul mercato di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, o, se superiore, quello dei certificati emessi dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa ai sensi dell'articolo 9 del decreto medesimo.

70-sexies. I proventi delle sanzioni di cui ai commi *70-ter* e *70-quater* confluiscono nel Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, al fine di contribuire alla copertura di tale voce degli oneri generali di sistema.

1. 55. Realacci, Vianello, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Dopo il comma 70 aggiungere il seguente:

70-bis. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti, provvede:

a) ad individuare, per il periodo 2003-2010, quote decrescenti nel tempo di emissione di anidride carbonica per unità di energia utile prodotta, consentite ai soggetti produttori esercenti officine di produzione e di trasformazione di energia, anche alimentate da fonti energetiche rinnovabili, per il rispetto della percentuale di riduzione delle emissioni di anidride carbonica prevista in ottemperanza agli impegni sottoscritti nel Protocollo di Kyoto, reso esecutivo dalla legge 1o giugno 2002, n. 120;

b) a stabilire le modalità per l'organizzazione di un mercato per il commercio dei diritti di emissione di anidride carbonica, in accordo con le direttive europee in materia;

c) a stabilire sanzioni per il mancato rispetto delle quote di cui alla lettera *a)* con criteri di progressività rispetto all'entità dello scostamento dalle soglie medesime.

***1. 56.** Lion, Vianello, Vigni, Realacci, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Dopo il comma 70 aggiungere il seguente:

70-bis. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti, provvede:

a) ad individuare, per il periodo 2003-2010, quote decrescenti nel tempo di

emissione di anidride carbonica per unità di energia utile prodotta, consentite ai soggetti produttori esercenti officine di produzione e di trasformazione di energia, anche alimentate da fonti energetiche rinnovabili, per il rispetto della percentuale di riduzione delle emissioni di anidride carbonica prevista in ottemperanza agli impegni sottoscritti nel Protocollo di Kyoto, reso esecutivo dalla legge 1o giugno 2002, n. 120;

b) a stabilire le modalità per l'organizzazione di un mercato per il commercio dei diritti di emissione di anidride carbonica, in accordo con le direttive europee in materia;

c) a stabilire sanzioni per il mancato rispetto delle quote di cui alla lettera *a)* con criteri di progressività rispetto all'entità dello scostamento dalle soglie medesime.

***1. 57.** Ruggeri, Vernetti.

Al comma 71, sostituire le parole da: Hanno diritto fino a: nonché con le seguenti: Al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 contribuisce anche

1. 300. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra, Ruggia, Grotto, Lion.

Al comma 71, sostituire le parole da: con l'utilizzo dell'idrogeno e l'energia prodotta in impianti statici con l'utilizzo dell'idrogeno con le seguenti: in impianti statici con l'utilizzo dell'idrogeno ricavato da fonti rinnovabili.

1. 250. Quartiani, Gambini, Nieddu.

Al comma 71, dopo le parole: impianti statici con l'utilizzo dell'idrogeno aggiungere le seguenti: ricavato da fonti rinnovabili.

1. 59. Lion, Vianello, Vigni, Realacci, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Quartiani.

Al comma 71, sopprimere la parola: urbano.

***1. 230.** Polledri.

(Approvato)

Al comma 71, sopprimere la parola: urbano.

***1. 404.** Governo.

(Approvato)

Al comma 79, primo periodo, sopprimere le parole da: per le attività in terraferma fino a: in mare.

1. 232. Polledri.

Al comma 79, primo periodo, sostituire le parole quattro mesi con le seguenti: sei mesi.

***1. 62.** Verneti, Realacci, Vianello, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 79, primo periodo, sostituire le parole: quattro mesi con le seguenti: sei mesi.

***1. 231.** Polledri.

Sopprimere il comma 84.

****1. 63.** Boccia, Lettieri, Molinari, Verneti, Lulli, Realacci, Vianello, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Sopprimere il comma 84.

****1. 233.** Polledri.

Al comma 84, primo periodo, sopprimere le parole: per il mancato uso alternativo del territorio dovuto alla costruzione degli impianti e delle opere necessarie.

1. 236. Polledri.

Al comma 84, primo periodo, sostituire le parole: non può eccedere il valore complessivo del 15 per cento con le seguenti: può eccedere il valore complessivo.

1. 64. Boccia, Lettieri, Molinari, Realacci, Vianello, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 84, primo periodo, sostituire le parole del 15 per cento con le seguenti: dell'85 per cento.

1. 283. Boccia, Lettieri, Ruggeri, Verneti.

Al comma 84, primo periodo, sostituire le parole del 15 per cento con le seguenti: dell'80 per cento.

1. 282. Lettieri, Boccia, Ruggeri, Verneti.

Al comma 84, primo periodo, sostituire le parole 15 per cento con le seguenti: 30 per cento.

1. 65. Boccia, Lettieri, Molinari, Realacci, Vianello, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 84, primo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 25 per cento.

1. 234. Polledri.

Al comma 84, sopprimere l'ultimo periodo.

- *1. 67.** Lettieri, Boccia, Molinari, Realacci, Vianello, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 84, sopprimere l'ultimo periodo.

- *1. 235.** Polledri.

Al comma 84, ultimo periodo, sopprimere la parola: non.

- 1. 206.** Nesi, Vianello, Vigni, Realacci, Lion, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 85, sopprimere le parole: come impianto.

- 1. 240.** Polledri.

Al comma 85, dopo le parole: anche in assetto cogenerativo, aggiungere le seguenti: non assoggettabile a procedura di impatto ambientale purché

- 1. 301.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra, Ruggia, Grotto.

Sopprimere il comma 87.

- 1. 405.** Governo.

Al comma 97, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire la parola: 2004 con la seguente: 2005.

- 1. 237.** Polledri.

Sopprimere i commi da 99 a 102.

Conseguentemente:

al comma 103, sostituire le parole da: la SOGIN Spa fino alla fine del comma, con le seguenti: il Ministro per le attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana con proprio decreto i principi ed i criteri per la messa in sicurezza dei siti e delle infrastrutture esistenti e per la valorizzazione dei territori interessati ai predetti insediamenti.

sopprimere i commi da 104 a 107.

- 1. 70.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra, Ruggia, Grotto.

Sopprimere il comma 99.

- 1. 71.** Vianello, Vigni, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Sostituire i commi 99, 100, 101 e 102 con i seguenti:

99. Il Ministero delle attività produttive ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali, stipulano un accordo di programma quinquennale con l'ENEA per l'attuazione di misure a sostegno della diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali dell'energia. L'accordo persegue i seguenti obiettivi generali:

a) l'introduzione nella Pubblica amministrazione e nelle imprese, in particolare di piccola e media dimensione, di componenti, processi e criteri di gestione che consentano la riduzione del consumo energetico per unità di prodotto, nonché il maggiore utilizzo di fonti rinnovabili;

b) la formazione di tecnici specialistici e la diffusione dell'informazione in merito alle caratteristiche e alle opportunità offerte dalle tecnologie;

c) la costituzione di reti di laboratori per la metrologia e la qualificazione e certificazione di prodotti e sistemi;

d) la costituzione di un osservatorio tecnologico;

e) la promozione di filiere produttive integrate, con particolare riferimento alla valorizzazione energetica delle biomasse;

f) la promozione di programmi di collaborazione internazionale, attuativi dei meccanismi flessibili previsti dal Protocollo di Kyoto, reso esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 120;

g) il supporto tecnico al Ministero delle attività produttive ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per la predisposizione degli atti normativi e la verifica dei loro effetti, nonché per lo svolgimento dei rapporti con le regioni, con l'Unione europea e con le organizzazioni internazionali con le quali tali Ministeri intrattengono rapporti.

100. Le priorità, gli obiettivi specifici e i piani pluriennali e annuali dell'accordo di programma sono definiti dalle parti, d'intesa con la Conferenza unificata.

101. Per lo svolgimento delle attività dell'accordo di cui al comma 75-bis, l'ENEA destina una somma non inferiore a 25 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2003, del contributo ordinario annuale dello Stato, a copertura dei costi diretti e indiretti sostenuti.

Conseguentemente:

al comma 103, sostituire le parole da: la SOGIN Spa fino alla fine del comma, con le seguenti: il Ministro per le attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana con proprio decreto i principi ed i criteri per la messa in sicurezza dei siti e

delle infrastrutture esistenti e per la valorizzazione dei territori interessati ai predetti insediamenti.

sopprimere i commi da 104 a 107.

1. 303. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra, Ruggia, Grotto.

Sostituire i commi 99, 100 e 101 con il seguente:

99. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono adeguati e resi coerenti con le direttive ed i criteri definiti in sede comunitaria gli obiettivi ed azioni da intraprendere per la gestione in sicurezza dei rifiuti nucleari italiani anche rivedendo le disposizioni di cui al decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 36.

1. 72. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra, Ruggia, Grotto.

Sopprimere il comma 100.

1. 73. Realacci, Vianello, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Ruggeri, Verneti.

Sopprimere il comma 101.

***1. 74.** Lion, Vianello, Vigni, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Sopprimere il comma 101.

***1. 284.** Ruggeri, Verneti, Realacci.

Al comma 101, primo periodo, sostituire le parole: viene individuato il sito con le seguenti: vengono individuati i siti.

Conseguentemente, al comma 105, primo periodo, sostituire le parole: al deposito con le seguenti: ai depositi.

1. **75.** Vianello, Realacci, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Verneti, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Boccia, Lettieri, Molinari.

Al comma 101, sopprimere il secondo periodo.

1. **76.** Vianello, Vigni, Realacci, Nesi, Lion, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Verneti, Boccia, Lettieri, Molinari.

Sopprimere il comma 102.

1. **208.** Nesi, Vianello, Vigni, Realacci, Lion, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 102, primo periodo, dopo le parole: e delle finanze, aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.

1. **77.** Realacci, Vianello, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Verneti, Boccia, Lettieri, Molinari.

Sopprimere il comma 104.

- *1. **78.** Lion, Nesi, Pappaterra.

Sopprimere il comma 104.

- *1. **249.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra,

Ruggia, Grotto, Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Sopprimere il comma 104.

- *1. **285.** Ruggeri, Verneti, Realacci.

Al comma 104, primo periodo, sostituire le parole da: in tutti i settori attinenti fino alla fine del periodo con le seguenti: nel settore nucleare.

1. **79.** Vianello, Realacci, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Boccia, Lettieri, Molinari.

Al comma 104, sopprimere il secondo periodo.

1. **80.** Lion, Realacci, Vianello, Vigni, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Boccia, Lettieri, Molinari.

Sopprimere il comma 105.

1. **81.** Realacci, Vianello, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 105, secondo periodo, dopo le parole: e della tutela del territorio, aggiungere le seguenti: d'intesa con la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 291,.

1. **83.** Vianello, Realacci, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Boccia, Lettieri, Molinari.

Sopprimere il comma 106.

- 1. 84.** Vianello, Vigni, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Sopprimere il comma 107.

- 1. 209.** Vianello, Vigni, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 107, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

a) all'articolo 1, sostituire il comma 1, con il seguente:

1. La sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi, come definiti dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, degli elementi di combustibile irraggiati e dei materiali nucleari, ivi inclusi quelli rinvenuti dalla disattivazione delle centrali elettronucleari e degli impianti di ricerca e di fabbricazione del combustibile, dismessi nel rispetto delle condizioni di sicurezza e di protezione della salute umana e dell'ambiente previste dal citato decreto legislativo n. 230 del 1995, è effettuata presso uno o più depositi nazionali, opera strategica di difesa ambientale, di proprietà dello Stato, il cui sito, in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del suolo, è individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in conformità al parere reso dalla commissione di cui all'articolo 2, comma 3.

- 1. 85.** Lion, Realacci, Vianello, Vigni, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Boccia, Lettieri, Molinari.

Al comma 107, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, le parole da: « è individuato » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « , nonché alla collocazione geografica del territorio, è individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con la Conferenza nazionale per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

- 1. 201.** Vianello, Vigni, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 107, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, le parole da: « è individuato » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « , nonché alla collocazione geografica del territorio e sulla base dello studio fornito dalla Commissione di cui all'articolo 2, comma 3, è individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con la Conferenza nazionale per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

- 1. 202.** Vianello, Vigni, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 107, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, le parole: « dal Commissario straordinario di cui all'articolo 2 » sono sostituite dalle seguenti: « dal Governo ».

- 1. 200.** Vianello, Vigni, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 107, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:

b)-bis all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « ai sensi del medesimo articolo 2, » sono aggiunte le seguenti: « sentite le competenti Commissioni parlamentari e ».

- 1. 86.** Realacci, Vianello, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Boccia, Lettieri, Molinari.

Al comma 107, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « ed una volta esperite le procedure di valutazione di impatto ambientale previste dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, nonché le procedure relative alla valutazione ambientale strategica di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione di determinati piani e programmi sull'ambiente ».

- 1. 211.** Vianello, Vigni, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 107, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « ed una volta esperite le procedure di valutazione di impatto ambientale previste dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni ».

- 1. 210.** Vianello, Vigni, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 107, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) l'articolo 1, comma 3, è soppresso.

- 1. 203.** Vianello, Vigni, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 107, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 1, comma 3, primo periodo, le parole: « sono utilizzate » sono sostituite dalle seguenti: « non possono essere utilizzate ».

- 1. 212.** Vianello, Vigni, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 107, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 1, comma 3, il primo periodo è soppresso.

- 1. 87.** Vianello, Realacci, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Boccia, Lettieri, Molinari.

Al comma 107, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 1, comma 4, il secondo periodo è soppresso.

- 1. 89.** Lion, Realacci, Vianello, Vigni, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Boccia, Lettieri, Molinari.

Al comma 107, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 1, dopo il comma 4-*bis*, è aggiunto il seguente:

« 4-*ter*. Per la validazione del sito, il Commissario oltre ai pareri prescritti dalla legge, acquisisce il parere della regione, della provincia e del comune interessati e, in contraddittorio, ne confuta le obiezioni ».

1. 93. Realacci, Vianello, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Boccia, Lettieri, Molinari.

Al comma 107, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 2, il comma 2 è abrogato.

1. 91. Vianello, Realacci, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Boccia, Lettieri, Molinari.

Al comma 107, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, le parole: « in conformità a quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 » sono soppresse.

1. 204. Vianello, Vigni, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 107, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, le parole: « dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 20 agosto

2002, n. 190 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione di determinati piani e programmi sull'ambiente ».

1. 213. Vianello, Vigni, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 107, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 2, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con i Ministri della salute, delle attività produttive, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è nominata una commissione di sette esperti di comprovata ed elevata qualificazione tecnico-scientifica, di cui uno scelto da ciascun Ministro e due indicati dalla Presidenza della Conferenza Stato-regioni, con il compito di condurre a termine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di nomina, uno studio atto a consentire l'individuazione del sito in cui deve essere allocato il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi di cui all'articolo 1. Con il medesimo decreto sono stabilite ed individuate le risorse necessarie per il funzionamento della commissione di esperti, nonché i criteri per l'utilizzo, da parte della medesima commissione, delle strutture tecniche e del personale da individuarsi presso l'ENEA, l'APAT e i Servizi tecnici nazionali ».

1. 214. Vianello, Vigni, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 107, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 2, comma 3, il terzo periodo è soppresso.

- 1. 88.** Vianello, Vigni, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bاندولي, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 107, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 2, comma 3, terzo periodo, le parole: « individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: « composta da un massimo di venti unità individuate tra il personale di ruolo in servizio presso l'APAT, l'ENEA e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di categoria non inferiore alla settima, dell'area C, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ».

- 1. 215.** Realacci, Vianello, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bاندولي, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 107, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: « due dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, due dal Ministro delle attività produttive » sono sostituite dalle seguenti: « uno dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dal Ministro delle attività produttive ».

2) le parole: « quattro dalla Conferenza unificata prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di cui due espressi dalle regioni e due espressi dagli enti locali » sono sostituite dalle seguenti: « sei dalla Conferenza uni-

ficata prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di cui tre espressi dalle regioni e tre espressi dagli enti locali ».

- 1. 92.** Lion, Realacci, Vianello, Vigni, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bاندولي, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Boccia, Lettieri, Molinari.

Al comma 107, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) all'articolo 4, comma 2, le parole: « Il Commissario straordinario promuove » sono sostituite dalle seguenti: « Le strutture del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio competenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, concernente il regolamento di organizzazione dello stesso Ministero, promuovono ».

- 1. 216.** Vianello, Vigni, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bاندولي, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 107, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) all'articolo 4, comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: « , avvalendosi, a tale scopo, delle strutture del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio competenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, concernente il regolamento di organizzazione dello stesso Ministero ».

- 1. 205.** Vianello, Vigni, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bاندولي, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 107, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) all'articolo 4, comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: « nonché sui rischi ad essa connessi ».

- 1. 90.** Lion, Vianello, Vigni, Realacci, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bاندولي, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 107, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) all'articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-*quater*. Il Commissario di cui all'articolo 2, può proporre al Governo, ove ciò fosse consentito da decisioni prese nelle competenti sedi dell'Unione europea o ritenuto opportuno per la maggior tutela della salute e dell'ambiente, di limitare il trattamento dei rifiuti presso il deposito di cui all'articolo 1, solo ai rifiuti radioattivi di II categoria o comunque a bassa attività, provvedendo al trattamento dei rifiuti di III categoria e del combustibile irraggiato presso siti collocati in altri Stati membri, nel massimo rispetto degli *standard* comunitari e internazionali. Fino al momento della messa in esercizio del Deposito nazionale, comunque, il trattamento ed il condizionamento dei rifiuti radioattivi, nonché la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e dei materiali nucleari, al fine di trasformarli in manufatti certificati pronti per essere trasferiti al deposito medesimo o presso depositi collocati in altri Stati dell'Unione europea, può essere effettuato in altre strutture ove richiesto da motivi di sicurezza. ».

1. 94. Realacci, Vianello, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Boccia, Lettieri, Molinari.

Al comma 107, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) all'articolo 4, comma 2, le parole: « Il Commissario straordinario » sono sostituite dalle seguenti: « Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ».

1. 95. Vianello, Realacci, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Boccia, Lettieri, Molinari.

Sopprimere il comma 116.

1. 96. Realacci, Vianello, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Ruggeri, Vernetti.

Al comma 117, primo periodo, sostituire le parole: dall'anno 2004 con le seguenti: dall'anno 2007.

1. 287. Ruggeri, Vernetti.

Al comma 117, primo periodo, sostituire le parole: dall'anno 2004 con le seguenti: dall'anno 2005.

1. 286. Ruggeri, Vernetti.

Al comma 120, alinea, aggiungere, in fine, le parole: , avvalendosi del supporto tecnico di ENEA, APAT e CESI.

1. 251. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra, Ruggia, Grotto.

Al comma 120, sopprimere la lettera a).

1. 238. Polledri.

Al comma 120, lettera a), sostituire le parole da: euro 2.520.000 fino alla fine della lettera con le seguenti: euro 2.600.000, 2.500.000 e 2.600.000.

Conseguentemente, al comma 121, sostituire le parole da: euro 13.020.000 a 2.968.000 con le seguenti: euro 13.100.000 per l'anno 2004, a euro 13.000.000 per l'anno 2005 e a euro 13.100.000 per l'anno 2006, si provvede, quanto a euro 3.100.000 per l'anno 2004, a euro 3.000.000 per l'anno 2005 e a euro 3.100.000

1. 288. Realacci, Ruggeri, Vernetti.

Al comma 120, lettera b), sostituire la parola: 5.000.000 con la seguente: 2.500.000.

1. 239. Polledri.

Al comma 120, lettera b), sostituire la parola: 5.000.000 con la seguente: 7.000.000.

Conseguentemente, al comma 121, sostituire le parole da: euro 13.020.000 a 2.968.000 con le seguenti: euro 15.020.000 per l'anno 2004, a euro 14.936.000 per l'anno 2005 e a euro 14.968.000 per l'anno 2006, si provvede, quanto a euro 5.020.000 per l'anno 2004, a euro 4.936.000 per l'anno 2005 e a euro 4.968.000

1. 289. Realacci, Ruggeri, Vernetti.

Al comma 120, sopprimere la lettera c).

1. 98. Realacci, Vianello, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 120, lettera c), dopo le parole: in materie energetiche aggiungere le seguenti: con particolare esperienza nel settore del risparmio e dell'efficienza energetica e delle fonti alternative di energia.

1. 290. Realacci, Ruggeri, Vernetti.

Al comma 120, lettera c), dopo le parole: in materie energetiche aggiungere le seguenti: con particolare esperienza nel settore del risparmio e dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili di energia.

1. 293. Realacci, Ruggeri, Vernetti.

Al comma 120, lettera d), sopprimere le parole da: in materia fino a: carbonica e.

1. 291. Realacci, Ruggeri, Vernetti.

Al comma 120, lettera d), sopprimere le parole: del carbone.

1. 99. Lion, Vianello, Vigni, Realacci, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Sostituire il comma 122 con i seguenti:

122. Il Governo é delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno o più decreti legislativi recanti testi unici che accorpino le disposizioni legislative in materia di energia, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento delle norme statali vigenti, prevedendo integrazioni, modificazioni e abrogazioni delle medesime al fine di assicurarne la conformità alle disposizioni della presente legge e nei limiti necessari al loro coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione in relazione all'esigenza di conformare la normativa nazionale alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali e di rispettare le competenze conferite alle regioni;

b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

c) articolazione della normativa per settori, tenendo anche conto dell'organizzazione dei mercati di riferimento e delle esigenze di allineamento tra i diversi settori che derivano dagli esiti del processo di liberalizzazione.

122-bis. Gli schemi di decreto di cui al comma 122 sono trasmessi, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla Camera dei deputati e al Senato della

Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro il termine di sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo trasmette nuovamente gli schemi di decreto, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, nonché con l'ulteriore parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alle Camere per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

1. 100. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra, Ruggia, Grotto.

Al comma 122, alinea, sostituire le parole da: per il riassetto fino a: 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni *con le seguenti:* recanti testi unici che accorpino le disposizioni legislative in materia di energia.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

a) coordinamento delle norme statali vigenti, prevedendo integrazioni, modificazioni e abrogazioni delle medesime al fine di assicurarne la conformità alle disposizioni della presente legge e nei limiti necessari al loro coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione in relazione all'esigenza di conformare la normativa nazionale alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali e di rispettare le competenze conferite alle regioni;

b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

1. 246. Ruggeri, Verneti, Realacci.

Al comma 122, alinea, sostituire le parole da: per il riassetto fino a: 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni *con le seguenti:* recanti testi unici che accorpino le disposizioni legislative in materia di energia.

1. 266. Realacci, Ruggeri, Verneti.

Al comma 122, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

a) articolazione della normativa per settori, tenendo anche conto dell'organizzazione dei mercati di riferimento e delle esigenze di allineamento tra i diversi settori che derivano dagli esiti del processo di liberalizzazione e di formazione del mercato interno europeo;

b) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali, anche in vigore nell'ordinamento nazionale al momento dell'esercizio della delega, nel rispetto delle competenze conferite alle amministrazioni centrali e regionali;

c) promozione della concorrenza nei settori energetici per i quali si è avviata la procedura di liberalizzazione, con riguardo alla regolazione dei servizi di pubblica utilità e di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle attività produttive;

d) promozione dell'innovazione tecnologica e della ricerca in campo energetico ai fini della competitività del sistema produttivo nazionale.

1. 406. Governo.

Al comma 122, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) prevedere che alle sanzioni comminate dall'Autorità per l'energia elettrica

e il gas, in particolare quelle previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, non si applichi la possibilità dell'oblazione prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e che, comunque, i proventi di tali sanzioni siano destinati ad iniziative a vantaggio dei consumatori.

1. 268. Verneti, Realacci, Rugeri.

Al comma 122, lettera a), sopprimere le parole da: apportando, nei limiti fino a: modifiche necessarie.

1. 269. Ruggeri, Verneti.

Al comma 122, lettera b), sopprimere le parole: e di formazione del mercato interno europeo

1. 302. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra, Rughia.

Al comma 122, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) prevedere che alle sanzioni comminate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in particolare quelle previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, non si applichi la possibilità dell'oblazione prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e che, comunque, i proventi di tali sanzioni siano destinati ad iniziative a vantaggio dei consumatori.

1. 247. Verneti, Realacci, Ruggeri.

Al comma 122, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) promozione dell'innovazione tecnologica e della ricerca in campo energetico ai fini della competitività del sistema produttivo nazionale.

1. 292. Ruggeri, Verneti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

123. Gli schemi di decreto di cui al comma 122 sono trasmessi, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro il termine di sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo trasmette nuovamente gli schemi di decreto, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, nonché con l'ulteriore parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alle Camere per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

***1. 105.** Ruggeri, Verneti, Lusetti, Ruggeri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

123. Gli schemi di decreto di cui al comma 122 sono trasmessi, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro il termine di sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo trasmette nuovamente gli schemi

di decreto, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, nonché con l'ulteriore parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alle Camere per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

* **1. 106.** Lulli, Quartiani, Gambini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

123. Gli schemi di decreto di cui al comma 122 sono trasmessi, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rap-

porti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro il termine di sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri ed effettuate le eventuali modifiche e osservazioni anche sulla base di un ulteriore parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il Governo trasmette nuovamente gli schemi di decreto alle competenti Commissioni parlamentari per il parere definitivo da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione. Qualora tale termine scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

1. 104. Lion, Realacci, Vianello, Vigni, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bاندولي, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

